

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3043-A

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -  
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: **BASSI**, per la maggioranza)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 16 dicembre 1981 (Stampato n. 1583)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(**ANDREATTA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**LA MALFA**)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**FORMICA**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 dicembre 1981*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

*Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1982*

### INDICE

	<i>Pag.</i>
<i>Relazione</i> . . . . .	2
<i>Pareri delle Commissioni permanenti</i> . . . . .	15
<i>Testo del disegno di legge</i> . . . . .	34

## RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dal Governo entro i termini di legge in prima lettura al Senato (atto Senato n. 1583), che lo ha approvato in data 16 dicembre 1981 con alcune modifiche e numerose integrazioni, nella massima parte concordate tra Governo e maggioranza, e talvolta proposte dalle opposizioni e accolte dal Governo.

Il testo licenziato dal Senato il 16 dicembre 1981 e trasmesso all'esame della Commissione bilancio risulta pertanto composto di 94 articoli (atto Camera n. 3043) a fronte dei 46 originariamente contenuti nel disegno di legge presentato dal Governo il 30 settembre 1981.

Tali modifiche e integrazioni, tuttavia, non hanno implicato l'aumento del limite massimo del saldo netto da finanziare, né del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, predeterminati all'articolo 1.

Infatti anche se il Governo e la maggioranza hanno accettato, in Commissione prima e poi in Assemblea, di rinviare la votazione di tale primo articolo a dopo l'approvazione di tutti i rimanenti, affinché potesse recepire eventuali variazioni non altrimenti compensate, hanno difeso di fatto i limiti prioritariamente indicati in tale articolo quale scelta politica qualificante e non derogabile.

E così, per esempio, per far fronte all'incremento di 1.600 miliardi per migliorare il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali, di 320 miliardi di maggior trasferimento per i servizi dei trasporti pubblici e di 120 miliardi assegnati con l'articolo 13 alle comunità montane, sono state introdotte nuove disposizioni di carattere fiscale, con una previsione complessiva di maggiori entrate per

lire 2.090 miliardi (tasse di circolazione, imposta di bollo e tasse di concessioni governative, addizionale straordinaria dell'8 per cento del 1982 su IRPEG, ILOR e sugli interessi, ecc.).

Altre modeste, non significative variazioni ha apportato il Senato alla tabella A) richiamata dall'articolo 2, che indica gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984: dei 300 miliardi previsti per l'edilizia residenziale nel 1983 (capitolo n. 7792 del Tesoro) ne sono stati anticipati 100 al 1982; di contro, sono slittati dal 1982 al 1984 100 sui 300 miliardi previsti per la Difesa (capitolo n. 4071 - reparti operativi mobili delle Forze armate); per gli interventi in agricoltura, previsti dalle leggi n. 984 del 1977 e n. 475 del 1978 (capitolo n. 9004 del Tesoro) ferme rimanendo le previsioni di 770 e 750 miliardi per gli anni 1982 e 1983, sono stati anticipati al 1984 670 miliardi, che erano previsti per il 1985 e successivi.

Immutati rimangono pure, rispetto a quelli approvati dal Senato, gli importi da iscrivere, a norma dell'articolo 3, nei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, rispettivamente in 3.217 e 9.701 miliardi di lire, e confermati restano i 7.000 miliardi proposti dal Governo per « interventi in materia di sgravi contributivi » ed i 6.000 miliardi per la costituzione del « fondo investimenti e occupazione ».

Al Senato è stato altresì introdotto l'articolo 4, che consente l'istituzione in via transitoria, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e sino a quando non ne sarà riordinata la struttura, del Nucleo di valutazione degli

investimenti pubblici, stabilendone compiti, composizione e modalità di funzionamento. Nel piano a medio termine presentato dal Governo è più diffusamente illustrata l'importanza di tale organo al fine del migliore impiego delle risorse, della costante verifica della produttività della spesa pubblica e della sua coerenza con la programmazione economica.

Subito dopo l'approvazione della legge finanziaria da parte del Senato, il Governo si è trovato nella necessità di rendere operanti, sin dall'inizio del nuovo anno, quelle parti della manovra finanziaria, globalmente considerata, la cui mancata esecutività ne avrebbe pregiudicato gli effetti ed avrebbe creato un vuoto legislativo in materia di finanza locale. Così, in data 22 dicembre 1981, sono stati adottati dal Governo i seguenti tre decreti-legge:

il n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale;

il n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti;

il n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.

Il primo di tali decreti riproduce gli articoli della legge finanziaria nel testo approvato dal Senato (esattamente gli articoli 21 e 23 e quelli dal 25 al 33), oltre a dettare in nuovi articoli norme urgenti sulla stessa materia.

Il secondo di tali decreti rende immediatamente esecutivi altri 11 articoli della finanziaria (esattamente dal 5 al 14 ed il 17), per assicurare la copertura delle maggiori spese disposte nel primo in favore della finanza locale.

Il terzo decreto-legge, infine, rende immediatamente esecutivi tutti e tredici gli articoli della finanziaria concernenti disposizioni in materia previdenziale (articoli dal 34 al 46 nel testo del Senato).

Complessivamente sono dunque 45 su 94 gli articoli della legge finanziaria che, pur trovando la propria giustificazione causale nel presente disegno di legge, sono divenuti norme di legge con diversi stru-

menti legislativi, e che, pertanto, la Commissione bilancio ha stralciato dal testo che propone alla approvazione della Camera, anche se della stessa materia si è ampiamente occupata, sia in sede consultiva, sia per la loro sostanziale influenza nella manovra complessiva che la finanziaria comporta ed in cui si conclude. Il relatore, pertanto, non si occuperà di tali articoli, anche se non potrà esimersi da alcune considerazioni generali sui temi della spesa previdenziale e degli enti locali, quali componenti di rilievo nel complesso della spesa pubblica e della manovra globale che alla legge finanziaria compete.

La sintetica esposizione, appena fatta, delle vicissitudini formali e temporali cui questo strumento legislativo, essenziale per la manovra di politica economica, ha dato luogo — invero anche in anni precedenti, ma quest'anno in modo particolare — raccomanda però all'attenzione del Parlamento l'opportunità di una migliore regolamentazione dell'esame annuale della legge di bilancio e della finanziaria. E pertanto premette alla sua relazione alcune brevi considerazioni di carattere procedurale, per sollecitare l'interesse dei gruppi parlamentari sulla delicata ed importante questione, riservandosi di avanzare in altra sede concrete proposte innovative sulla materia.

#### *Questioni procedurali.*

Onorevoli colleghi! Come ricorderete, dal momento in cui è stata operata la riforma contabile del 1978, è questo il secondo anno in cui il Governo presenta alle Camere simultaneamente il bilancio, compilato a legislazione invariata, e la legge finanziaria, destinata « ad apportare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato », e, quindi, una volta approvata, a modificarlo sostanzialmente in alcune previsioni e nelle risultanze finali. Modifiche da formalizzarsi successivamente, con apposita nota di variazioni al bilancio stesso, se precedentemente approvato, oppure nel corso della sua appro-

vazione se questa segue quella della finanziaria.

Tale procedura appare più corretta, rispetto a quella seguita nei primi due anni della riforma (esercizi 1979 e 1980), in cui il bilancio presentato recepiva già in sé i risultati della parallela legge finanziaria, pur non ancora approvata. E lo è innanzi tutto perché consente al bilancio dello Stato di rimanere quella legge più formale che sostanziale, diciamo anzi quell'atto ricognitorio e dovuto, come vuole la nostra Costituzione quando al terzo comma dell'articolo 81 afferma che « con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Ma questa più recente procedura, oltre che più corretta, appare anche più rispondente allo spirito della riforma, rispetto a quella seguita nei primi due anni della sua applicazione, e più idonea avuto anche riguardo al sistema bicamerale ed ai rispettivi regolamenti. Infatti, trattandosi di due distinti disegni di legge, strettamente correlati e con punti di convergente identità (specie nella precedente ipotesi di bilancio che già recepiva le risultanze della finanziaria), potrebbero verificarsi — in sede di votazione — risultati contrastanti o comunque situazioni tali da precludere l'ulteriore corso dell'uno o dell'altro dei due provvedimenti, o di parti essenziali di essi, compromettendone quella puntuale approvazione che è, invece, inderogabile adempimento costituzionale.

Né potrebbero scongiurarsi tali ipotetici inconvenienti anticipando, da parte di entrambi i rami del Parlamento, l'approvazione definitiva della legge finanziaria rispetto a quella di bilancio, riservandosi di approvare quest'ultimo subito dopo con le variazioni implicate dalla prima, come avrebbero deciso per quest'anno le Giunte del regolamento dei due rami del Parlamento.

In tal modo, inoltre, a prescindere dal richiamato dettato costituzionale, si finirebbe per rendere inevitabile il ricorso all'esercizio provvisorio. Di contro, una anticipazione della data di presentazione dei documenti contabili renderebbe ancora

più aleatorie le loro previsioni rispetto al reale periodo di riferimento.

Mi pare dunque opportuna la circostanza per ribadire che, nello spirito della riforma e sulla base delle esperienze maturate in questi ultimi anni, la presentazione del bilancio a legislazione invariata sia una scelta da confermare, ma che essa dovrebbe essere portata sino alle sue logiche e naturali conseguenze. Ed esse sono che il Parlamento dovrebbe riservarsi, quale unica sede propria per una valutazione globale della politica economica del Governo, alla luce anche della relazione previsionale e programmatica (e del piano a medio termine), la discussione della legge finanziaria.

Ma il punto obbligato di partenza, per la manovra che il Governo intende con essa realizzare nel breve e nel medio periodo, è proprio il bilancio a legislazione vigente, il cui esame dovrebbe quindi precedere quello della finanziaria, che su di esso si innesta.

Evitandosi così inutili duplicazioni nei lavori parlamentari, e considerando tale documento quale atto ricognitorio degli impegni finanziari esistenti, oltre che inderogabile adempimento costituzionale, i tempi di discussione e approvazione ne risulterebbero estremamente abbreviati, essendovi la riserva e l'intesa del confronto immediatamente successivo sulla finanziaria. Il ricorso all'esercizio provvisorio, da sistematico, tornerebbe così ad essere eccezionale, e lo si potrebbe del tutto evitare ove si stabilissero due doppie sessioni speciali, alternate tra Camera e Senato, riservando le due prime — da tenersi entro i 45 giorni compresi dal 1° ottobre a metà novembre — al bilancio e le due seconde — da tenersi nei 45 giorni compresi da metà novembre a dicembre — alla finanziaria.

In tale ipotesi si potrebbe anche evitare di ripresentare alle Camere apposta nota di variazioni per riportare sul bilancio le risultanze della finanziaria, includendo in quest'ultima un articolo finale che autorizzi il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, ad apportarle con proprio decreto.

Opportune innovazioni regolamentari, e le conseguenti intese tra le Presidenze delle due Camere, potrebbero sanzionare una tale procedura, da cui emergerebbe il valore più propriamente tecnico e di atto dovuto da attribuirsi alla legge di bilancio, mentre ne risulterebbe esaltato il valore politico della discussione e del voto sulla legge finanziaria, che finirebbe per implicare sempre una fiducia al Governo, anche se non espressamente richiesta.

#### *Gli obiettivi della politica economica.*

L'anno che si è testé concluso, come meglio evidenzia la *Relazione previsionale e programmatica* puntualmente presentata dal Governo insieme con i documenti contabili per il 1982, delinea una situazione di estrema gravità.

Tale ampia analisi, condotta con opportuni riferimenti all'andamento dell'economia mondiale, ed europea in particolare, ed i prospetti ivi illustrati, fanno anche da sfondo alla specifica relazione governativa di presentazione al Parlamento della legge finanziaria al nostro esame. Legge nella quale si sostanzia la proposta di politica economica e finanziaria formulata dal Governo per fronteggiare al meglio — e per intanto nei limiti propri di tale strumento — detta situazione di emergenza, che può riassumersi nei seguenti essenziali indicatori:

la flessione di un punto del PIL (che nel 1980 si era accresciuto di circa 4 punti rispetto al 1979), la quale denuncia chiaramente come anche la nostra economia sia entrata in quella fase recessiva che già con un anno di anticipo — sin dall'insorgere del secondo *shock* petrolifero — aveva arrestato lo sviluppo dei maggiori Paesi europei;

il protrarsi di un ritmo inflazionistico valutato, a fine 1981, intorno al 20 per cento, e quindi doppio rispetto alla media dei paesi più industrializzati;

il perdurante disavanzo della bilancia dei pagamenti correnti, nell'ordine di circa 11.000 miliardi secondo stime al settembre 1981;

l'impossibilità di inserire i due milioni di disoccupati (8 per cento nella media nazionale, e 11 per cento nel Mezzogiorno) nel processo produttivo e la difficoltà, con relativi costi sociali, di mantenere all'attuale, pur insufficiente, livello le forze di lavoro occupate;

l'esigenza manifestatasi a fine 1981, per far fronte al fabbisogno di tesoreria, di un ricorso al mercato valutabile intorno ai 50.000 miliardi, pur in presenza di residui passivi per un importo pressoché pari, con la conseguente restrizione del credito disponibile, ed i suoi crescenti costi, sia per il bilancio pubblico sia per le attività produttive.

Sono queste le condizioni obiettive, di cui dobbiamo prendere atto, nel momento in cui ci accingiamo a valutare la manovra di politica economica e finanziaria che il Governo ha proposto all'approvazione del Parlamento, in coerenza con la motivata fiducia accordatagli al momento della sua costituzione. Manovra che mi limiterò a richiamare alla vostra memoria in rapidissima sintesi, dal momento che — trovandoci in seconda lettura — abbiamo tutti presenti i termini dell'ampio confronto che si è svolto al Senato tra le forze politiche, e nel Paese, tra tutte le componenti della comunità nazionale, così come nel mondo della cultura e dell'informazione.

Gli obiettivi prioritari ed essenziali proposti sono due:

il graduale rientro dall'inflazione, per quest'anno, entro il limite programmato del 16 per cento e, nell'intento di un suo ulteriore abbassamento, verso la media dei Paesi più industrializzati d'Europa;

un'azione simultanea e coordinata tendente al superamento della fase recessiva, dagli insostenibili costi sociali, promuovendo una ripresa del reddito (almeno del 2 per cento riferito al PIL) e dell'occupazione.

Per il conseguimento di tali finalità che, a prima vista e secondo le regole

dell'economia classica, possono apparire contrastanti, si è ritenuto indispensabile porre un limite all'espansione della spesa pubblica di parte corrente, una più attenta valutazione qualitativa della produttività di quella destinata ad investimenti, e, per intanto, un argine ancor più rigoroso nel livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la copertura del conseguente *deficit*. A tal fine viene riaffermata l'esigenza inderogabile di riassumere il pieno controllo della finanza pubblica da parte di tutti i centri di spesa, di responsabilizzare al massimo e di coinvolgere nella stessa manovra — attraverso la ricerca dei più ampi consensi e di ogni possibile solidarietà — il mondo della produzione e del lavoro e i cittadini tutti.

Tale primaria esigenza veniva ribadita dal Ministro del tesoro al Senato, nella sua esposizione dell'8 ottobre 1981, quando il senatore Andreatta, dopo avere evidenziato punti di contatto e di diversità con le situazioni inglese, americana e francese, affermava che « la politica economica italiana non vuole essere né magica né messianica. La sua pietra miliare resta la ricerca piana del consenso per gestire con equità i sacrifici necessari a porre insieme le premesse per ripartire i frutti di un rinnovato sviluppo ».

Felice e lapidaria espressione, che ho voluto richiamare, perché in essa è sintetizzato l'indirizzo della politica economica sottoposta alla nostra approvazione.

Ma, a questo punto, mi pare anche opportuno rilevare come da troppe parti si è voluto enfatizzare oltre misura il discorso sulla legge finanziaria, quasi che essa possa costituire uno strumento di manovra dell'economia esclusivo e dalle possibilità illimitate.

Dobbiamo invece riconoscere sin d'ora quanto limitati siano gli spazi di cui essa può disporre, e ciò non solo per rimanere nell'ambito che le è proprio (operare « modifiche e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato »), ma anche a causa delle dimensioni strutturali e della rigidità del bilancio stesso, quale è implicato necessariamente

dalla legislazione vigente e dall'entità del debito pubblico accumulatosi in questi ultimi anni. È solo attraverso sostanziali ed organiche modifiche di tali normative, da attuarsi con apposite leggi di riforma, che si potrà rendere in prospettiva meno rigido e più equilibrato nelle sue dimensioni il bilancio stesso, onde lasciare alla finanziaria un più congruo margine di manovra, in relazione alla politica economica che nel medio periodo si vuole perseguire. Ed in proposito vengono individuati, quali settori di maggiore incidenza ed urgente priorità, quello della previdenza sociale e quello della finanza locale, di cui più appresso brevemente ci occuperemo, ma che richiedono interventi che vadano ben oltre la precarietà degli annuali aggiustamenti che la legge finanziaria può consentire.

Per il momento ci limitiamo ad osservare che i problemi dell'abnorme disavanzo pubblico, provocato da una spesa globale che ha raggiunto e superato la metà del PIL, non si risolvono né con i processi al passato, né con le continue crisi di governo né tanto meno con i ricorrenti ricorsi ad elezioni anticipate. Sono grosse questioni di riorganizzazione e riforma legislativa, che investono tutto il Parlamento e non solo la facoltà di proposta dell'Esecutivo, e la cui soluzione è più urgente delle stesse riforme istituzionali, di cui tanto ultimamente si è parlato, essendo ad esse indirettamente legata la stessa sopravvivenza del sistema democratico.

Soluzioni certo non facili, implicando scelte coraggiose e non sempre popolari, almeno al primo impatto, ed il conseguimento di difficili equilibri; per cui non brevi potranno essere i tempi per realizzarle. Ma è proprio su tali questioni, che da troppi anni si trascinano insolute, che varrebbe la pena di stipulare quel cosiddetto patto di legislatura, non solo tra le forze della maggioranza, ma tra maggioranza e opposizioni, nel reciproco rispetto dei relativi ruoli, affinché questa VIII legislatura con il concorso di tutto il Parlamento possa lasciare in retaggio alla prossima un Paese più governabile.

*Rigidità e struttura del bilancio.*

Circa la ricordata limitatezza degli spazi di manovra lasciati dal bilancio a legislazione invariata alla legge finanziaria, e i difficili equilibri che ne derivano, basta guardare alle risultanze finali con cui tale bilancio si conclude.

A fronte di una spesa complessiva, ivi compreso il rimborso di prestiti a scadenza, di miliardi 200.941, si registrano entrate finali per 139.017 miliardi. Per differenza il ricorso al mercato, nella competenza, resta determinato in miliardi 61.924.

Tale cifra è già di per sé tanto elevata, sia avuto riguardo al credito totale interno che al PIL (ne rappresenta oltre il 15 per cento), da precludere alla legge finanziaria ogni possibilità di manovra che non comporti, a fronte di nuove o maggiori spese, il reperimento di corrispondenti entrate. Eppure, al fine di contrastare la recessione e difendere l'occupazione stimolando nuovi investimenti, questa legge eleva il limite del ricorso al mercato, per la competenza, di altri 27.535 miliardi, portandolo al livello di 89.459, anche se il Governo si ripromette una gestione di cassa così rigorosa da contenere il relativo fabbisogno effettivo intorno ai 50.000 miliardi, e cioè all'incirca al livello dello scorso anno. Ma non dimentichiamo che tale manovra è destinata ad accrescere i residui passivi, quali risulteranno a fine 1982, dell'importo differenziale (e quindi presumibilmente dagli attuali 50.000 ai quasi 90.000 miliardi) i quali costituiscono pur sempre un potenziale debito pubblico, anche se, per il momento, non oneroso.

Il descritto incremento, apportato dalla finanziaria, rappresenta circa il 13 per cento della spesa complessiva di bilancio e, come sapete, è destinato essenzialmente alla creazione dei fondi speciali (miliardi 3.217 di parte corrente e 9.701 in conto capitale), oltre al fondo per gli investimenti e l'occupazione di 6.000 miliardi ed all'accantonamento di 7.000 miliardi per eventuali interventi in materia di sgravi contributivi e contenimento del costo del lavoro.

Occorre anche evidenziare, circa la governabilità ed il controllo della spesa pubblica, come sui 174.600 miliardi di spese finali solo 98.000 fanno capo all'amministrazione centrale direttamente, essendo trasferita tutta la differenza ad altri centri di spesa. E si valuti ancora, agli effetti della ricordata rigidità, come sui 98.000 miliardi di spesa centralizzata, ben 38.000 miliardi sono assorbiti dal personale statale in servizio ed in quiescenza, e 33.000 dagli interessi passivi per il servizio del debito pubblico. E questa una voce in corso di vertiginosa dilatazione, anche in termini reali (incideva sul PIL per l'1,8 per cento nel 1970, per il 3,9 per cento nel 1975, per il 6,2 per cento nel 1980 ed arriva ora all'8 per cento del PIL), e della quale ci dovremo occupare, insieme alla previdenza, alla finanza locale e alla sanità, per meglio individuare le prospettive di risanamento del bilancio statale.

È diventata dunque, questa degli oneri finanziari, la voce di maggiore incidenza sul totale della spesa pubblica e la continua crescita dei disavanzi di competenza, accrescendo l'ammontare del debito pubblico, ne provocherà una ulteriore, pericolosa lievitazione, verso livelli insostenibili. Un debito pubblico valutato, a fine 1981, intorno ai 280.000 miliardi (pari cioè al 70 per cento del PIL nello stesso anno), e che si avvia a raggiungere i 400.000 miliardi a fine 1983, impone l'esigenza — nell'impossibilità di un ammortamento nel breve o nel medio periodo — di venire quanto meno bloccato al suo livello massimo, attraverso una graduale eliminazione del disavanzo pubblico e la crescita di quel « risparmio pubblico » positivo che per la prima volta, dopo una lunga serie di anni, ricompare nel bilancio del 1982, anche se in misura modesta.

*Debito pubblico ed oneri finanziari.*

Come è noto si suole attribuire il nostro elevato tasso di inflazione per circa la metà a cause esterne, che lo renderebbero pressoché eguale a quello dei paesi

più industrializzati d'Europa, e per l'altra metà a cause endogene, che lo fanno raddoppiare rispetto alla media di questi ultimi.

Tralasciando in questa sede di occuparci delle cause esterne, che esulano dalla nostra possibilità di intervento, si ritiene che le principali cause interne siano il costo del lavoro ed il crescente disavanzo della pubblica amministrazione.

Sul maggior costo del lavoro vi è da dire però — e lo sostengono a ragione i sindacati — che le lamentate indicizzazioni, pur alimentando a loro volta il processo inflattivo, ne sono innanzi tutto una perversa conseguenza.

Il discorso pertanto si sposterebbe sulla reale produttività della forza lavoro impiegata per unità di prodotto, investendo problemi sindacali e di costume, e comporterebbe valutazioni che trascendono lo specifico tema finanziario, sul quale ci ripromettiamo di soffermarci.

Vi è solo da dire in merito che la indicizzazione delle retribuzioni inceppa e vanifica quel naturale correttivo che, nella economia di mercato, è rappresentato dall'aumento dei prezzi, attraverso il quale, quando la domanda eccede l'offerta, si determinano un contenimento dei consumi ed un incentivo ad incrementare la produzione, sino al raggiungimento di un nuovo equilibrio.

Limitiamoci dunque ad alcune sintetiche considerazioni sul disavanzo pubblico che non ha — come il costo del lavoro — la duplice valenza di essere al tempo stesso effetto e causa di inflazione, ma ne è solamente causa e, come vedremo, ne è la causa principale e l'unica su cui una ferma volontà politica consentirebbe di intervenire. Ed a chi volesse obiettare che la spesa pubblica cresce anche essa in conseguenza dell'inflazione (per cui potrebbe esserne effetto oltre che causa primaria), si può replicare che l'inflazione provoca altresì un parallelo incremento delle entrate, per cui il conseguente disavanzo — al quale solo intendiamo riferirci — non ne è influenzato e rimane dunque il principale generatore del processo inflazionistico che si vuole contrastare.

Infatti, la continua crescita dei disavanzi di competenza, andando ad incrementare anno per anno l'entità del debito pubblico, provoca l'aumento degli oneri finanziari da esso implicati nella competenza di ciascun esercizio, e determina a sua volta una ulteriore lievitazione del disavanzo successivo, anche a parità delle altre spese. È questa una spirale perversa, per cui gli oneri finanziari stanno raggiungendo livelli insostenibili e stanno diventando la voce di maggiore incidenza sul totale della spesa pubblica (ne rappresentano già il 16 per cento), costituendo così la più grave minaccia alla stabilità monetaria, mentre incombe il rischio che la nostra economia possa venire travolta dalla esplosione di una inflazione selvaggia, con tutte le conseguenze sociali e politiche che potrebbero derivarne.

Occorre dunque bloccare al più presto questa vertiginosa crescita del debito pubblico, imprimendo un ritmo decrescente ai disavanzi di competenza. Ora la riduzione dei disavanzi si può conseguire solo attraverso l'aumento delle entrate, o la diminuzione delle spese, o, meglio, con una manovra combinata su entrambi i fronti.

Sul fronte delle entrate i recuperi non potranno che essere limitati, almeno sin tanto che non avremo suscitato una ripresa dello sviluppo, in quanto le aliquote fiscali e contributive nel nostro paese sono già ai livelli massimi, e tali, comunque, che un loro inasprimento non potrebbe che sortire effetti depressivi sulla necessaria ripresa dello sviluppo.

Alcuni recuperi potranno tuttavia derivare dal contenimento delle aree di evasione, e da una migliore perequazione dei carichi tributari e contributivi, oltre che da un adeguamento delle tariffe per i servizi pubblici.

Ma è sul versante della spesa che occorrerà incidere con maggiore vigore ed urgenza, assumendone un pieno controllo ai diversi livelli, per eliminare tutte le aree di spreco e di inefficiente impiego delle risorse. Sappiamo come il Governo abbia manifestato tale intendimento e individuato i settori di intervento prioritari.



rio nella previdenza, nella sanità, nella finanza locale, nella pubblica istruzione, oltre che nella gestione delle Aziende autonome e delle partecipazioni statali.

Da una tale manovra congiunta, sul fronte delle entrate e su quello delle spese, se si riuscirà a contenere la pur inevitabile lievitazione di queste ultime al disotto del tasso della inflazione, potrà realizzarsi una progressiva riduzione della spesa in termini reali. E se, nel contempo, potrà realizzarsi una ripresa della crescita, anche modesta ma costante, del PIL, e, quindi, delle entrate, il disavanzo annuale della pubblica amministrazione — invertendo l'attuale tendenza — potrebbe avviarsi verso una fase discendente, tale da aprire la prospettiva di un arresto, nel lungo periodo, della crescita del debito pubblico e dei conseguenti oneri finanziari.

Nel contempo, il rientro dalla inflazione entro limiti più normali consentirebbe una riduzione dei tassi, e, quindi, degli oneri finanziari i quali, incidendo sui disavanzi di competenza, ne conterrebbero in un primo tempo la crescita in termini monetari, sino a renderne in un secondo tempo possibile la loro riduzione in termini reali.

*Legge finanziaria e piano a medio termine  
1982-1984.*

Nella sua esposizione al Senato dell'8 ottobre 1981, il Ministro del tesoro ha riconosciuto come, avuto riguardo alla riforma contabile introdotta con la legge n. 468 del 1978, il Governo non ha potuto presentare il bilancio triennale programmatico, essendo anche esso redatto a legislazione vigente e per estrapolazione tendenziale. Lo stesso Ministro, giustificando tale punto dolente con la circostanza che solo il 25 settembre 1981 il Consiglio dei ministri ha potuto deliberare l'aggiornamento 1982-1984 del « piano a medio termine », ha ribadito tuttavia « l'impegno di dare piena attuazione alla normativa della legge n. 468 del 1978 con la compilazione, entro breve termine, del bilancio pluriennale programmatico ».

Mi permetto ricordare tale impegno al Ministro del tesoro, e non per una questione meramente formale, ma perché concordo con lui sull'importante funzione che tale strumento dovrà assolvere non solo per « trovare copertura alle decisioni di spesa addizionale », ma anche per il controllo ed il contenimento della spesa medesima, per eliminare — come egli dice — « tutte le zone d'ombra tuttora esistenti in materia di copertura delle nuove o maggiori spese, sia quelle di parte corrente sia quelle di parte capitale ».

Ci rendiamo certamente anche noi conto delle grandi difficoltà che presenta la elaborazione del bilancio triennale programmatico, che non poteva certo approntarsi nel volgere di pochi giorni, eppure riteniamo utile tener conto sin d'ora del piano a medio termine, presentato dal Governo unitamente ai documenti contabili di rito, per valutarne la rispondenza e la congruità, almeno per il primo esercizio.

Da un sommario confronto tra statuizioni di bilancio e disponibilità aggiuntive create con la legge finanziaria, da una parte, e le previsioni di intervento indicate nel piano per il 1982, dall'altra parte, esiste una mancanza di congrua copertura.

Per i diversi settori, considerati nel piano, si evidenzia un fabbisogno di oltre 18.000 miliardi nel 1982, di cui solo 3.000 circa previsti in bilancio e 15.000 non coperti. A fronte di tale fabbisogno l'accantonamento di 6.000 miliardi per il fondo investimenti e occupazione si appalesa insufficiente, anche se la situazione generale non consente, per il momento, di incrementarlo. Sarà pertanto opportuno che il Governo valuti bene, prima di assumere impegni sul fondo di 7.000 miliardi, accantonato per eventuali interventi di sgravi contributivi, se non sia più opportuno destinarlo — in tutto o in parte — ai fini di una maggiore produttività della spesa, ad incrementare ulteriormente il fondo per l'occupazione e gli investimenti. La decisione — certamente delicata e sofferta — dovrà maturare in seguito e potrebbe concretarsi in occasione di una futura nota di variazione o di apposite norme sostanziali. In caso contrario è chiaro che il

piano triennale dovrà subire un certo rallentamento nella sua fase di avvio, con conseguente slittamento nel tempo degli effetti che si prefigge produrre.

#### *Problemi della finanza locale.*

La mancata attuazione, nel quadro della riforma tributaria, di una organica regolamentazione della finanza locale, e i decreti che di anno in anno si vanno ripetendo, non consentono il controllo e la programmazione di questa spesa né da parte dello Stato né degli stessi enti locali.

Tale situazione, oltre ad aver penalizzato gli enti che avevano tenuto una gestione più parsimoniosa e premiato quelli che si erano fortemente indebitati, rischia di deresponsabilizzare gli amministratori e scaricare sul Tesoro « rimborsi a piè di lista » non esattamente valutabili. Si perpetua inoltre una situazione di sperequazione tra ente ed ente con il pericolo altresì che si vada formando un nuovo indebitamento sommerso.

L'intendimento di restituire agli enti locali, entro limiti definiti, un'autonoma facoltà impositiva va dunque perseguito, per ricostituire un corretto principio di responsabilità finanziaria: laddove eletti ed elettori-contribuenti sono consapevoli delle conseguenze finanziarie delle decisioni di spesa, si crea un correttivo alla crescita della spesa stessa, e si eliminano gli sprechi.

A monte occorre però ridefinire un sistema di trasferimenti statali, secondo parametri equi ed obiettivi, che consentano una reciproca programmazione della relativa spesa.

Tali parametri inoltre dovrebbero consentire una graduale compensazione, a fini perequativi, sia delle situazioni pregresse, sia della maggiore o minore capacità contributiva delle diverse collettività comunali, in relazione al loro grado di sviluppo e dotazione di servizi.

A tale fine non può ritenersi certo adeguato un fondo perequativo di soli 200 miliardi, che rappresentano poco più del-

l'1 per cento del totale dei trasferimenti alla finanza locale, quando esistono in atto differenze, nella spesa capitaria media di molti comuni della stessa classe, che oscillano dal 20 per cento al di sopra, al 20 per cento al di sotto della media.

Ed in genere i comuni più penalizzati sono quelli meridionali e delle aree depresse, nei quali ad un maggior fabbisogno di dotazioni civili (spese in conto capitale) e di servizi sociali (spese di parte corrente) fa riscontro una minore dotazione finanziaria *pro capite* per trasferimenti, cui corrisponde altresì una minore capacità contributiva degli abitanti per tributi propri e minore possibilità di indebitamento per investimenti.

#### *La spesa previdenziale.*

Si tratta del settore che, unitamente a quello degli oneri finanziari conseguenti al crescente indebitamento, crea le maggiori preoccupazioni nell'immediato, e soprattutto in prospettiva, ai fini del riequilibrio della finanza pubblica e del rientro dalla inflazione.

Una organica riforma del sistema previdenziale si appalesa pertanto non più differibile e la Relazione della commissione di studio all'uopo istituita dal Ministro del tesoro e recentemente presentata al Parlamento merita tutta la nostra attenzione.

La situazione finanziaria del settore può sintetizzarsi in atto in queste cifre e dati essenziali:

la presunta perdita dell'esercizio 1981, di circa 7.113 miliardi, sommandosi con quelle degli esercizi precedenti, riporta sull'esercizio 1982 un debito patrimoniale di 16.526 miliardi. Prevedendosi per quest'ultimo esercizio un risultato negativo di 11.414 miliardi, tale debito patrimoniale è destinato a salire a fine 1982 a 28.010 miliardi;

la proiezione di questi dati, sempre a legislazione vigente, al 1983 farebbe registrare una ulteriore perdita di gestione di 13.443 miliardi, che porterebbe il de-

*ficat* patrimoniale dell'INPS a fine 1983 ad oltre 41.400 miliardi.

Tali cifre, così eloquenti da non richiedere in questa sede alcun commento, rappresentano il risultato finanziario di quanto si è andato verificando nel ventennio 1960-1980.

Avevamo nel 1960, a fronte di 17.418.000 assicurati, 5.656.000 pensioni (circa un pensionato ogni tre assicurati) ed il pareggio tra contributi riscossi e pensioni erogate, mentre la spesa pensionistica assorbiva il 4,48 per cento del PIL.

Siamo passati gradatamente, nel 1980, a 20.083.000 assicurati a fronte di 13.524.000 pensioni erogate (due ogni tre assicurati); cioè, mentre il numero degli assicurati è aumentato, nello scorso ventennio, del 20 per cento, quello delle pensioni erogate è aumentato di oltre il 230 per cento.

Dal 1960 al 1980, in termini monetari, il volume delle pensioni erogate è aumentato di 36 volte, mentre quello dei contributi riscossi di sole 28 volte. Rispetto al PIL la spesa pensionistica è passata dal 4,48 per cento del 1960, al 6,85 per cento del 1970, al 10,80 per cento del 1980 e supererà nel 1982 il 12 per cento del P I L.

Per quanto riguarda le pensioni di invalidità se ne registravano 56 su 100 di vecchiaia nel 1960, a fronte delle attuali 103 su 100 per quanto attiene i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi, nel 1979, si è raggiunto il rapporto incredibile di 347 pensioni di invalidità su 100 di vecchiaia per la gestione CDMC, di 297 per quella degli artigiani e di 118 per quella dei commercianti.

È chiaro, dunque, come si sia di fronte ad abusi e distorsioni che, nella migliore delle ipotesi, fanno gravare sui bilanci previdenziali oneri di carattere assistenziale, la cui legittimazione andrebbe comunque verificata e altrimenti disciplinata.

È questo il nodo di fondo che dovrà risolvere la riforma. Se la sicurezza sociale non può realizzarsi senza un trasferimento di ricchezze, occorre che questo venga quantificato e predeterminato in misura compatibile, affinché sulla produ-

zione e sul lavoro gravino solo gli oneri contributivi relativi alla previdenza, da determinarsi in congrua ed equa misura, salvo la facoltà di forme integrative cui ogni lavoratore, come ogni cittadino, può ricorrere con il proprio risparmio.

Per intanto, al fine di applicare con immediatezza alcuni correttivi al descritto andamento della spesa previdenziale, la legge finanziaria prevedeva nel testo approvato dal Senato, negli articoli da 34 a 46, alcuni aumenti contributivi a carico dei lavoratori autonomi ed apporti finanziari da parte dello Stato, unitamente a particolari disposizioni di coordinamento, in attesa dell'auspicato riassetto del settore.

Il Governo, al fine di rendere esecutivi questi 13 articoli sin dall'inizio dell'anno, li ha testualmente inseriti nel decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981, e pertanto vengono stralciati dalla legge al nostro esame.

#### *La spesa sanitaria.*

Per quanto attiene al contenimento ed al controllo di questo settore della spesa pubblica, occorre premettere che negli anni 1976-1980 la spesa sanitaria nel nostro paese, pur lievitando in termini monetari, ha mostrato una certa costanza in riferimento al reddito nazionale (circa il 6 per cento del PIL), mantenendosi così intorno alla media europea. Tenuto anche conto del nostro minore reddito capitaro, la nostra spesa per la sanità in termini reali risulterebbe inferiore. Ma è riconosciuto come anche in questo settore si annidano sprechi di notevole dimensione, la cui eliminazione potrebbe consentire un migliore livello delle prestazioni.

A tal fine non basta però imporre un tetto legislativo alla spesa sanitaria, che potrebbe provocare nel tempo un indebitamento sommerso, anche se per il momento tale imposizione, come pure il blocco degli organici delle USL, sono stati opportuni. Non siamo di fronte ad un settore, come quelli della previdenza o della finanza locale, per i quali urgono nuovi

assetti legislativi, perché la riforma sanitaria è stata adottata da pochi anni e si trova ancora in corso di attuazione. Ma, nella salvaguardia dei suoi principi generali, utili perfezionamenti, suggeriti anche da questa prima fase di impianto e di rodaggio, si dovranno certamente adottare.

E, per intanto, questa legge introduce più incisivi controlli e responsabilizza al massimo le regioni, secondo quel sano principio democratico di far corrispondere alla attribuzione di competenze primarie le relative responsabilità.

Siamo dunque di fronte a disposizioni le quali non mirano tanto a ridurre la spesa sanitaria, quanto a impiegarla nel migliore dei modi e prevenirne una tendenziale dilatazione oltre i limiti predeterminati.

In particolare il disegno di legge al nostro esame, nel testo proposto dalla Commissione:

fissa nel 20 per cento, con il minimo di lire 200, la partecipazione alla spesa farmaceutica per le specialità, e nel 15 per cento, con il massimo di lire 50.000, quella per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

amplia l'ambito delle esenzioni per i cittadini economicamente più deboli, e per gli invalidi, attenuando anche la sospensione dell'assistenza sanitaria integrativa;

sopprime la partecipazione proposta per le visite mediche, elevando il contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti dallo 0,30 per cento all'1 per cento;

conferma l'aumento dei contributi di malattia a carico dei lavoratori autonomi e dei professionisti;

rafforza i poteri di indirizzo e di controllo delle regioni sulla gestione finanziaria delle USL, con la previsione di poteri sostitutivi in caso di mancato ripiano dei disavanzi di gestione accertati;

modifica la composizione del comitato regionale di controllo delle USL ed istituisce il collegio dei revisori, inserendo in tali organi un rappresentante del Ministero del tesoro.

L'ambito proprio della legge finanziaria non poteva certo consentire di andare oltre queste modifiche e disposizioni, destinate a produrre effetti immediati e riflessi per il controllo ed il contenimento della spesa sanitaria entro ragionevoli limiti. Ma, trattasi anche di un segnale, non solo nei confronti degli utenti, ma delle amministrazioni competenti, che vengono così stimolate ad assumere le iniziative necessarie a garantire il migliore impiego delle risorse destinate alla salute.

Ed in merito si segnala l'urgenza di mettere a punto un servizio informativo, regionale e centrale, per controllare in tempo reale la gestione del SSN, dalla anagrafe degli assistibili a quella del personale sanitario (per eliminare abusi ed assenteismo), e per verificare l'andamento delle gestioni, il numero e la durata dei ricoveri ospedalieri (non sempre necessari e sovente lunghi oltre misura) nonché le prestazioni diagnostiche, delle quali spesso si abusa, specie in regime di convenzione. Servizio informativo che è il presupposto di ogni funzione ispettiva e della stessa formulazione del piano sanitario nazionale e dei suoi aggiornamenti.

Altro fenomeno, infine, per cui si segnala l'opportunità di assumere specifiche iniziative è quello dell'eccessivo numero di lauree in medicina che vengono annualmente conseguite.

L'occasione può apparire non pertinente, discutendosi in altra sede dell'eventuale numero chiuso nelle università. Ma, per quanto attiene la specifica materia, è provato come nei paesi in cui il numero dei medici supera un certo rapporto con la popolazione si verifica il doppio fenomeno dello scadimento qualitativo dell'assistenza e della concomitante crescita della spesa sanitaria.

Almeno per questa facoltà andrebbe dunque anticipata la programmazione del numero di lauree concedibili nei prossimi anni, richiedendo particolari titoli e attitudini per l'iscrizione e creando un rigoroso sbarramento alla fine del biennio.

In tal modo, oltre ad assicurare nel tempo una migliore selezione e qualificazione della classe medica, verrebbe a neu-

tralizzarsi uno degli esistenti e maggiori stimoli alla potenziale dilatazione della spesa sanitaria, in misura che potrebbe divenire abnorme e distorta nelle finalità (assorbimento di disoccupazione giovanile qualificata in settore non necessario, e quindi non produttivo).

#### *Interventi in particolari settori.*

Un incremento di spesa di 500 miliardi per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 è disposto per le esigenze connesse alla occupazione giovanile (articolo 27).

In considerazione della grande rilevanza attribuita al potenziamento delle esportazioni l'articolo 29 incrementa il fondo contributi presso il Mediocredito di 2.500 miliardi nel periodo 1983-1988, determinando le quote per il 1983 e il 1984 rispettivamente in 200 e 380 miliardi.

L'articolo 32 autorizza, in attesa di apposite leggi dello Stato, la Regione Friuli-Venezia Giulia ad assumere ulteriori impegni di spesa sino alla concorrenza di 350 miliardi per proseguire l'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone colpite dal terremoto del 1976, disponendone l'iscrizione in bilancio, in termini di competenza, per 285 miliardi.

L'articolo 33 autorizza la spesa di 200 miliardi nell'anno 1982 per la concessione di un contributo speciale alla Regione Calabria per interventi straordinari per la forestazione e la difesa del suolo.

Il successivo articolo 34 autorizza il completo utilizzo dei 700 miliardi di mutui, autorizzati con la precedente legge finanziaria, per esigenze dell'amministrazione giudiziaria.

Il successivo articolo 35 conferma l'autorizzazione all'ANAS a contrarre operazioni finanziarie all'estero, con oneri di ammortamento a carico del Tesoro, per la realizzazione dei suoi programmi.

All'articolo 69 del testo votato dal Senato (articolo 38 del testo della Commissione), al rifinanziamento per 10 miliardi per la salvaguardia del patrimonio artistico di Orvieto e Todi, la Commissione

ha ritenuto di aggiungere un rifinanziamento per la riparazione dei danni bellici subiti dall'isola di Pantelleria in considerazione del fatto che la legge finanziaria del 1979 (legge 21 dicembre 1978, n. 843), aveva autorizzato un limite di impegno di 3 miliardi per gli esercizi 1979, 1980 e 1981, lasciando scoperto il 1982.

Il nuovo limite di impegno di 4 miliardi è stato vincolato al completamento del piano di ricostruzione di quell'isola in considerazione del fatto che le precedenti autorizzazioni di spesa erano state destinate ad altre zone meno colpite e che la inagibilità di quel porto comporta per lo Stato maggiori oneri.

L'articolo 40 autorizza la spesa di 350 miliardi per l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria, ad un livello lievemente inferiore a quanto disposto con la finanziaria dello scorso anno.

Il successivo articolo aumenta di 3 miliardi, per l'esercizio 1982, lo stanziamento per l'erogazione di contributi ad enti culturali e determina in lire 10 miliardi gli interventi per manutenzione e conservazione dei beni culturali di proprietà non statale, mentre vengono raddoppiati i limiti di spesa per la protezione del patrimonio archeologico artistico e storico-nazionale.

I successivi articoli si occupano del credito artigiano, stabilendo i tassi di interesse agevolato annuo e incrementando il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di 1.350 miliardi, di cui 150 per il 1982.

Altro articolo autorizza l'ulteriore spesa di 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo.

I successivi articoli (dal 48 al 62) recano disposizioni diverse, tra cui sono da segnalare: l'obbligo della segnalazione trimestrale delle previsioni di cassa di ciascuna amministrazione; la infruttuosità, per l'anno 1982, dei conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale e delle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali a favore delle province e dei comuni; alcune deroghe a tali norme per quan-

to attiene gli enti previdenziali autonomi di categoria; norme particolari per le entrate della Regione siciliana ai sensi degli articoli 36 e 38 del suo speciale statuto in quanto avente valore costituzionale; l'abbreviazione dei termini di perenzione dei residui non pagati; l'istituzione di apposito stato di previsione per le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi da essa dipendenti; la riduzione degli importi iscritti nello stato di previsione dell'ANAS per gli anni 1979 e 1980 in relazione alla quota dei mutui non stipulati e le correlative determinazioni delle somministrazioni del tesoro, di 900 miliardi per l'anno 1982, di 600 miliardi per l'anno 1983 e di 515 miliardi per l'anno 1984.

Successive norme determinano le forme delle operazioni di indebitamento cui è autorizzato il Ministro del tesoro, anche in ECU, di durata fino a 10 anni, nonché titoli in lire a tasso variabile. Altro articolo delega il Governo ad adeguare il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato alle norme contenute nella legge di riforma 5 agosto 1978, n. 468. Viene anche stabilito, in successivo articolo, che nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1982 dovrà ripartirsi l'accantonamento di 1.300 miliardi destinato a « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » per l'attuazione di interventi per la ricerca scientifica, per

l'innovazione tecnologica e per la realizzazione degli impianti siderurgici.

Altro articolo prevede che il versamento del Tesoro per l'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro, avvenga mediante conferimento delle proprie quote di partecipazione all'ICLE, del patrimonio netto dell'INFIR, nonché delle proprie quote di partecipazione nelle azioni autonome istituite presso la stessa Banca nazionale del lavoro.

La Commissione bilancio ha infine proposto un comma aggiuntivo all'ultimo articolo della legge, tendente ad agevolare l'accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato onde rendere effettivo e più penetrante l'esercizio della sua attività di controllo già previsto con la finanziaria dello stesso anno.

Onorevoli colleghi, al termine di questa esposizione il relatore, per mandato ricevuto dalla maggioranza della Commissione referente, vi invita — in considerazione anche dei tempi brevi concessi dalla prossima fine dell'esercizio provvisorio, dal nuovo voto che il Senato sarà chiamato ad esprimere sulla stessa e dal successivo esame della legge di bilancio, che dovrà pervenire dal Senato — a voler procedere ad una rapida approvazione della presente proposta di legge, alla quale per altro il Parlamento ha già dedicato ben cinque mesi di intenso lavoro.

BASSI, *Relatore per la maggioranza.*

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione si rileva, anzitutto, che la separazione, introdotta lo scorso anno e confermata quest'anno, della manovra innovativa di bilancio dal quadro della legislazione vigente, rispettivamente esposti nella legge finanziaria e in quella di bilancio, appare compiutamente coerente con il sistema disegnato dalla legge n. 468 del 1978, in relazione ai compiti da questa assegnati alla legge finanziaria.

Una valutazione positiva deve anche esprimersi in ordine alla struttura del testo del disegno di legge finanziaria che contiene, innovativamente, nei primi tre articoli, le disposizioni: sui limiti del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato; sulla modulazione delle leggi pluriennali di spesa; sulla quantificazione dei fondi speciali.

Indipendentemente da questioni procedurali sull'ordine delle votazioni è infatti da sottolineare che tale struttura del testo del disegno di legge, con cui si preordinano le decisioni di cornice, traduce esattamente la funzione assegnata alla legge finanziaria nel contesto della decisione di bilancio.

Una valutazione più articolata appare invece necessaria per le restanti parti del testo, pur senza riferimento alla congruità delle scelte di merito che vi sono comprese.

L'impianto generale, anzitutto, del disegno di legge offre motivo di perplessità rispetto ai parametri di funzione e contenuto da ritenersi propri della legge finanziaria.

È infatti da considerarsi corretta una impostazione di tale legge che, nel quadro dell'insieme delle sedi delle decisioni finanziarie, ne circoscriva l'area di intervento e quanto necessario per l'attuazione di opzioni di politica di bilancio, ai due livelli: della manovra degli aggregati e dell'adeguamento dei riflessi finanziari della legislazione vigente.

Scorretta è invece l'espansione di tale area di intervento attraverso il suo sconfinamento nell'ambito delle normative di settore, l'anticipazione di interventi nuovi o riformatori, la giustapposizione di aggiustamenti particolari di disposizioni singole ed eterogenee.

Per tale profilo il testo all'esame sollecita varie osservazioni.

Queste riguardano, anzitutto, le parti dedicate agli interventi in materia di finanza degli enti territoriali, previdenziale e sanitaria.

Si tratta invero di interventi che appaiono necessitati per una manovra di bilancio che voglia incidere efficacemente sui flussi della finanza pubblica ma che, al contempo, denunciano una disfunzione nella stabilizzazione normativa dell'ordinamento.

Infatti l'ampiezza della disciplina proposta per tali settori con la legge finanziaria è direttamente conseguente alla

mancata regolazione normativa dei meccanismi istituzionali che governano i rispettivi flussi di spesa.

Si pone quindi l'esigenza di prevenire l'emergenza che chiama di anno in anno la legge finanziaria ad una funzione di supplenza normativa provvedendo a risolvere organicamente, con iniziative ordinarie, le carenze di disciplina istituzionale che ne sono il presupposto.

Sulla base di queste considerazioni sembra doversi comunque prospettare alla Commissione di merito l'opportunità di un riscontro delle disposizioni contenute in queste parti del testo, per valutare la congruità della (pur inevitabile) ampiezza dell'intervento normativo di settore da esse operato, rispetto alle finalità della manovra di bilancio giudicata necessaria.

Le restanti parti del disegno di legge inducono altresì perplessità, sulla base del criterio della rigorosa connessione dei contenuti della legge finanziaria con la manovra di bilancio.

La complessità infatti dell'articolato e la sua diversificazione segnalano già, di per sé, la opinabilità di una tale connessione, per cui sembra opportuno indicare alla Commissione di merito l'esigenza di una sua verifica puntuale, per evitare la riproposizione di uno strumento *omnibus*, improprio rispetto ai suoi fini istituzionali.

Pur entro i limiti della competenza della Commissione Affari costituzionali sembra comunque possibile indicare articoli del disegno di legge che appaiono più immediatamente eterogenei rispetto agli scopi tipici della legge e, quindi, più direttamente estranei alle linee del disegno attuale della legislazione che regola la decisione di bilancio.

Ci si riferisce a norme che sono contenute nelle varie parti del disegno di leg-

ge. Tra queste si segnala, anzitutto, l'articolo 4.

Tale articolo infatti anticipa tratti innovativi dell'organizzazione del Ministero del bilancio che, più idoneamente, dovrebbero essere approvati nella sede di un provvedimento organico di riforma.

Considerazioni di mancato raccordo con le finalità della legge finanziaria e con i suoi criteri di contenuto si applicano anche agli articoli 45 e 46, nonché agli articoli 52 e 53, dei quali il primo contiene una norma specifica di contabilità mentre i restanti disciplinano aspetti organizzativi.

Analoghi rilievi possono prospettarsi per gli articoli dal 68 al 72 che accolgono interventi particolari e diversificati.

Un'analisi diversa va invece compiuta per l'articolo 80 che presenta vari profili di perplessità.

Infatti, pur riconoscendosi le necessità di un controllo dell'andamento di tesoreria, la cui evoluzione autonoma rispetto alle autorizzazioni di cassa è, peraltro, per parte, fisiologica, risultano dalla disciplina proposta con tale articolo effetti possibili di irrigidimento delle procedure di spesa, con il rischio dell'inadempimento delle obbligazioni contratte dalla pubblica amministrazione e della disapplicazione di decisioni di stanziamento adottate dal Parlamento.

Si prospetta quindi l'opportunità di una valutazione analitica di tale norma per i poteri che conferisce e per le dislocazioni istituzionali che possono originarne, all'interno della pubblica amministrazione e rispetto al Parlamento.

Perplessità si pongono, infine, con riguardo all'articolo 85 che sembra anticipare (sia pure per profili assai parziali e particolari) riforme di organizzazione, che dovrebbero essere attuate in via specifica ed in dialettica esplicita con il Parlamento.



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

PARERE FAVOREVOLE

Richiamando l'attenzione della Commissione di merito su una adeguata valutazione delle difficoltà che l'applicazione dell'articolo 80 comporta per le spese del Ministero degli affari esteri destinate all'estero.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia della Camera:  
esaminato il disegno di legge finanziaria per l'esercizio finanziario 1982 ai fini della formulazione del parere di competenza;

ritenuto che, pur nella impostazione generale di rigore e austerità della politica della spesa per il 1982, in relazione alla situazione economica del paese, le previsioni di spesa per il settore della giustizia, specie dopo la reintegrazione di fondi

operata dal Senato, consentono la sostanziale prosecuzione del programma di politica giudiziaria già preannunciato dal Governo;

esprime a maggioranza

PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge n. 3043 per quanto di competenza.

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (FINANZE E TESORO)

La VI Commissione permanente Finanze e tesoro esprime, a maggioranza,

## PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3043 con le seguenti osservazioni:

La legge finanziaria, che ha lo scopo di introdurre nella legislazione vigente le variazioni necessarie per realizzare gli indirizzi di politica economica, almeno per la parte che attiene alla manovra di bilancio, si colloca quest'anno in una situazione economica particolarmente delicata e deteriorata, salvo un miglioramento negli indici di inflazione, in confronto al mese di settembre che ha segnato lo inizio dell'iter parlamentare del progetto di legge finanziaria per il 1982.

Il permanere delle difficoltà della situazione economica, i riflessi già indotti sui dati del disavanzo pubblico, alcune modifiche *in itinere* negli elementi costitutivi della entrata e della spesa, mentre rendono incerta la conoscenza di riferimenti di assoluta certezza influenti sulla spesa pubblica e sulle entrate fiscali, confermano ed accentuano la necessità di una manovra sul disavanzo pubblico tesa a contenerlo e conseguentemente ad ampliare la spinta verso gli investimenti pubblici e ad allargare la disponibilità del credito — senza effetti inflazionistici — al settore produttivo, capace di offrire stimoli alla ripresa della occupazione.

Ciò considerato, la VI Commissione esprime parere favorevole sugli obiettivi

generali della legge finanziaria di contenimento del disavanzo del settore pubblico allargato, sia in termini di competenza che di cassa, e di spinta agli investimenti, obiettivi contenuti in particolare nei primi tre articoli del disegno di legge.

La VI Commissione ritiene di non esprimere parere sugli articoli: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 del disegno di legge n. 3043 in quanto oggetto del decreto-legge n. 787 (misure fiscali urgenti) già esaminato nel merito da questa Commissione ed approvato dalla Camera dei deputati.

Analogamente la VI Commissione ritiene di non esprimere parere sugli articoli: 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del disegno di legge n. 3043 in quanto inclusi nel decreto-legge n. 786 (finanza locale) in corso di esame nel merito in questa Commissione.

Esprime parere favorevole sull'articolo 15 riguardante la non applicazione della ritenuta d'acconto agli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito e agli istituti centrali di categoria, e sull'articolo 16 che prevede l'esenzione delle ritenute sugli interessi per i depositi e conti correnti in valuta estera.

In ordine all'articolo 18, che fissa in lire 17.380 miliardi il tetto dei contributi da erogare ai comuni e alle province per i bilanci degli stessi enti per l'anno 1982, ritiene positiva tale indicazione la quale implica per gli enti locali un impegno al contenimento nella spesa corrente e la corresponsabilizzazione nella politica del prelievo.

Sugli articoli 19, 21 e 24, rilevando come il contenimento della spesa in essi prevista — unitamente a quello disposto nell'articolo 28 del decreto n. 786 — segni per il livello dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario un aumento di oltre 10 punti percentuali, in termini nominali, e segnali lo sforzo che le stesse regioni dovranno responsabilmente porre in essere per contenere in questi limiti la loro azione, esprime parere favorevole.

Ritiene molto opportuno l'articolo 20 che adegua, parificando giustamente quanto previsto per gli enti locali, i limiti di ricorso ai mutui per le regioni a statuto ordinario.

Alle stesse regioni pare opportuno riconoscere un maggior coinvolgimento nella politica degli investimenti ed in particolare per quanto attiene agli interventi previsti dal « fondo investimenti e occupazione » (articolo 3).

Esprime parere favorevole sugli articoli 60 (Mediocredito), 61 (Esportazioni), 77 e 78 (Artigiancassa), che si pongono lo obiettivo di espandere, in settori vitali per la nostra economia, gli interventi propulsivi.

In particolare per il settore dell'artigianato si rileva che la struttura dei tassi d'interesse minimi previsti a carico delle imprese artigiane, nei suoi riflessi a livello regionale sulle operazioni da ammettere a contributo, sarebbe auspicabile trovasse più ampia dotazione nei fondi stanziati per contributo (di cui peraltro dovranno essere specificati gli esercizi di riferimento dell'intera integrazione di lire 1.350 miliardi), ravvisandosi nell'aumento dei tassi una condizione che può in certa misura essere accettata sempre che vi sia una corrispondente attivazione di maggiori flussi di credito verso le imprese artigiane.

Segnala peraltro che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 77 rischia di creare difficoltà per gli artigiani e per gli istituti di credito in ordine ai finanziamenti erogati ed in attesa di ammissione al contributo.

Esprime parere favorevole all'articolo 80 che prevede una programmazione delle

autorizzazioni di cassa per l'amministrazione dello Stato e delle aziende autonome con possibilità di « rimodulazione » ed automatiche modifiche in funzione delle previsioni di pagamenti in connessione con le variazioni di bilancio.

La Commissione conviene sul contenuto dell'articolo 82 che stabilisce — limitatamente all'anno 1982 e modificando la precedente normativa — che i conti correnti aperti presso la tesoreria centrale e le contabilità aperte presso le tesorerie provinciali, sono infruttiferi. Il sacrificio per le regioni e per gli enti locali trova giustificazione nella necessità di contenimento della componente oneri finanziari nel bilancio dello Stato — giustamente ritenuta primaria — e in una complessiva manovra che ipotizza per l'anno 1982 una « neutralità » degli interessi attivi e degli interessi passivi per gli enti locali e regionali, con finalizzazione perequativa, come emerge anche dal contenuto del decreto n. 786 sulla finanza locale.

Segnala positivamente l'opportunità di modifiche alle norme di contabilità di Stato in materia di residui (articolo 84) e la necessità ed urgenza di adeguamento del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (articolo 90). In ordine a tali problemi appare opportuna la consultazione con le competenti Commissioni parlamentari. Ritiene importante l'articolo 94 che prevede la possibilità di ricorso da parte delle Commissioni parlamentari competenti sia al sistema informativo del Ministero del tesoro, sia alle documentazioni prodotte dalla Commissione tecnica per il controllo della spesa pubblica recentemente istituita presso lo stesso Ministero del tesoro, ritenendo comunque tale possibilità aggiuntiva rispetto a quanto già ora le norme regolamentari consentono alle Commissioni parlamentari.

Esprime parere favorevole agli articoli 83 (conti di tesoreria degli enti previdenziali e della regione siciliana), 86 (esenzione da ogni tributo dei libretti di risparmio di previdenza, analogamente a quanto previsto per i buoni postali fruttiferi), 93 (estensione del credito d'imposta ai titoli

rappresentativi di quote di capitale di aziende e istituti di credito pubblico).

Con riferimento al contenuto dell'articolo 88, la Commissione rileva con preoccupazione la progressiva diminuzione della durata media del debito pubblico il cui servizio rappresenta una delle cause preminenti dell'aumento del disavanzo e quindi del debito pubblico medesimo. Al fine di contribuire ad una inversione di tale tendenza, può manifestarsi l'opportunità di procedere ad emissioni a medio-lungo termine di titoli in lire rivalutabili anche nel capitale in relazione all'andamento dei prezzi, emissioni che consentirebbero appunto, nell'attuale situazione, di allungare la durata del debito. Per altro la disposi-

zione autorizzativa di tali operazioni di indebitamento, contenuta nell'articolo 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, richiamata dal precitato articolo 88, comporta l'uso di un metodo di calcolo particolarmente complesso che rischia di vanificare la possibilità di applicazione.

Conseguentemente, la Commissione finanze e tesoro invita la Commissione di merito a valutare se sia opportuna una modifica legislativa o se sia sufficiente una disposizione amministrativa, adottabile sulla base di un indirizzo della Camera, affinché la sopracitata disposizione autorizzativa sia applicata riferendo la indicizzazione al deflatore del PIL a prezzi di mercato.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE)

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

che dal Fondo investimenti e occupazione di cui all'articolo 3 siano prelevate risorse congrue per la ricerca scientifica universitaria finalizzata e applicata;

che, con prossima nota di variazioni al bilancio dello Stato, esaurite le disponibilità assegnate per le finalità previste dalla legge n. 412 del 1975 sull'edilizia scolastica, ed essendo altresì esaurite le disponibilità per l'edilizia universitaria, venga disposto un piano poliennale per l'edilizia scolastica e per quella universitaria con finanziamenti non inferiori a 2 mila miliardi di lire e con particolare ri-

guardo alle esigenze del Mezzogiorno e delle isole;

che all'articolo 4 si tenga conto, anche con riferimento alla lettera a), di specifiche competenze ed esperienze culturali e professionali, e che gli impiegati di cui al settimo comma siano designati esclusivamente tra il personale in servizio nelle amministrazioni dello Stato;

che si preveda una sostanziale riduzione delle spese delle diverse istituzioni pubbliche per esperimenti di vivisezione in relazione agli anni 1982-1983, prevedendosi, in questo quadro, la utilizzazione di parte dei fondi della ricerca per l'effettuazione di studi e per la predisposizione di progetti relativi a metodi alternativi rispetto alla vivisezione medesima.



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

L'articolo 80, ove non venisse accuratamente chiarito il significato e l'ambito delle procedure che introduce, rischia di vanificare la *ratio* stessa della legge finanziaria.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(TRASPORTI)

La X Commissione Trasporti,

esaminate le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982);

pur rilevando che non si registra quel necessario collegamento tra la legge finanziaria e il bilancio triennale che ne consentirebbe la lettura insieme alle corrispondenti modificazioni sia annuali che pluriennali;

preso atto che, comunque, alcune immediate e non procrastinabili decisioni sono state assunte attraverso la stessa legge finanziaria in modo da incidere su leggi già operanti;

rilevata la scarsa opportunità di ricorrere con l'articolo 80 ad una istituzionalizzazione delle cosiddette stime di cassa, che considera del tutto eccezionali;

rilevate perplessità circa le variazioni proposte per le spese di investimento attraverso *tranches* annuali;

rilevata la necessità di tenere nella dovuta considerazione la spesa, con riferimenti anche nel bilancio, in alcuni set-

tori strategici: rifinanziamento per le metropolitane, procedure globali per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione, ampliamento di sistemi aeroportuali, piano di razionalizzazione della pesca marittima, difesa del mare dagli inquinamenti, inserimento anche per il 1982 nei fondi speciali dello stanziamento relativo al credito navale, finanziamento di leggi per la cantieristica, incremento degli stanziamenti all'Azienda nazionale assistenza al volo, disponibilità per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova, Napoli e Trieste;

preso atto con soddisfazione dell'articolo 41, riguardante i contributi previdenziali alle aziende esercenti la pesca; dell'articolo 75, riguardante l'erogazione alle imprese concessionarie di acconti sull'ammontare dei *deficit* di esercizio eccedenti l'importo delle sovvenzioni in atto; dell'articolo 68, che prevede l'immediato riscatto delle ferrovie concesse umbro-aretime da considerarsi in un quadro più complessivo di regionalizzazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

con osservazioni:

La Commissione Agricoltura,

premesso che l'impostazione che, con la legge finanziaria 1982-1984, il Governo ha voluto dare in campo economico al prossimo triennio, ed in particolare al bilancio dello Stato per il 1982, deriva dalla necessità di ridurre il ritmo di crescita dell'inflazione, fattore negativo di tutte le economie e particolarmente di quelle più deboli dove lascia le tracce più profonde, esprime parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, nonostante i condizionamenti in cui è costretto ad operare il settore dell'agricoltura individuato nel quadro economico del paese come quello più debole: un settore che da una riduzione sostanziale del tasso di inflazione può avere i vantaggi proporzionalmente maggiori.

Formula, altresì, le seguenti osservazioni.

Il fenomeno inflattivo incide in modo pesante sui costi sopportati dagli operatori agricoli per l'approvvigionamento, a prezzi rapidamente crescenti, dei vari fattori di produzione: la contestuale riduzione dei ricavi determina una ulteriore contrazione del reddito, l'assottigliamento e la scomparsa dei margini di profitto e il successivo cumularsi di perdite.

Di conseguenza, più che in altri settori, stante anche l'usuale ristrettezza dei margini di profitto, si pone per gli ope-

ratori agricoli l'esigenza di un rapido ridimensionamento della spirale inflazionistica: obiettivo primario, questo, per il cui conseguimento appare indispensabile la manovra economica-finanziaria predisposta dal Governo, che si è ancora, oltre che a una politica di contenimento della spesa pubblica, ad una sua migliore qualificazione.

Il ruolo dell'agricoltura emerge come uno dei fattori imprescindibili per lo sviluppo dell'economia italiana, la lotta alla inflazione, il riequilibrio della bilancia agro-alimentare e l'occupazione.

Considerato che nel 1982 si avvia a conclusione l'operatività della legge n. 984 del 1977, si appalesa la necessità che il Governo predisponga un piano organico di intervento che affronti i nodi dello sviluppo dell'agricoltura e realizzi una politica per la collina, le aree interne e la zootecnia, in connessione con la politica comunitaria.

Nel contesto assume particolare rilievo l'istituzione del fondo speciale per gli investimenti e l'occupazione di 6 mila miliardi di lire, rispetto al quale è impegno comune che l'agricoltura sia tenuta in adeguata considerazione nella ripartizione dei relativi stanziamenti, per attivare gli investimenti necessari a trarla fuori dalle attuali difficoltà e per metterla in condizione di conseguire gli incrementi di produttività assegnati al settore dal piano a medio termine.

Un rilancio questo che, inserito in una ripresa generale dell'economia italiana, consentirebbe agli operatori agricoli di guar-

dare al futuro con una maggiore sicurezza e di valutare con minore preoccupazione gli onerosi carichi oggi imposti da una situazione di emergenza anche sul piano della contribuzione sociale.

Sulla base di queste valutazioni generali, la Commissione esprime tuttavia l'avviso che le ripercussioni limitatrici derivanti dai ridimensionamenti insiti nelle specifiche previsioni di bilancio debbano essere contenute per l'agricoltura, attraverso l'assunzione da parte del Governo di immediate misure di salvaguardia.

In particolare l'accesso dell'agricoltura al fondo di 6 mila miliardi, deve essere rivolto a consentire la realizzazione dei seguenti impegni:

1) il rifinanziamento pluriennale di un piano agricolo alimentare, che, ricollegandosi alla legge n. 984 del 1977, ne consenta il completamento e lo sviluppo;

2) la più ampia possibilità di ricorso al credito agevolato e il finanziamento

nella proiezione triennale degli enti di sviluppo regionale e delle comunità montane per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali;

3) la copertura della quota di finanziamento nazionale, ai fini della utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'agricoltura italiana;

4) lo spazio adeguato:

a) a completamenti indispensabili di opere idrauliche;

b) a interventi diretti a sostenere le iniziative per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) al rifinanziamento della legge n. 364 sulle calamità nazionali;

5) lo snellimento, di concerto con le regioni, delle procedure amministrative, onde sia conseguito un recupero della puntualità di spesa nel settore, che vede il persistere del fenomeno dei residui passivi.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(INDUSTRIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO)

La XIII Commissione lavoro, a conclusione del dibattito sulle « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) » esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) per quanto attiene agli sgravi contributivi occorre invitare il Governo ad emanare provvedimenti che corrispondano a criteri di selettività, finalizzati alla eliminazione di quegli oneri impropri che gravano sul costo del lavoro, ed a considerare tra i settori beneficiari anche l'agricoltura;

2) in riferimento al fondo per gli investimenti e l'occupazione, lo stanziamento previsto dev'essere utilizzato per quelle attività produttive che garantiscono effettivamente il mantenimento e l'allargamento dei posti di lavoro;

3) il problema della situazione finanziaria dell'INPS va chiarito nei suoi aspetti reali sia per quanto riguarda le disponibilità che la situazione creditizia dell'ente;

4) all'articolo 35, secondo comma, occorre precisare che il reddito d'impresa è quello dichiarato per l'anno precedente, ad evitare che si prenda in considerazione, per la determinazione del contributo aggiuntivo per l'anno 1982, il reddito relativo al 1981;

5) all'articolo 35, secondo comma, occorre sopprimere la parte successiva a « lire 50 mila » in quanto il riferimento al reddito di lire 1.250.000, se è esatto per gli artigiani, non lo è altrettanto se riferito ai commercianti, in quanto tenendo conto dell'aliquota diversa (4,20 per cento) l'importo di reddito dovrebbe essere di lire 1.191.000. Allo stesso comma, occorre chiarire che l'espressione « anche ai fini del calcolo delle pensioni sulla base della contribuzione differenziata » è norma di carattere programmatico legata all'altra parte che rinvia alla legge di riforma del sistema pensionistico. Se, infatti, dovesse avere carattere precettivo, sarebbe inapplicabile ove non venissero esplicitate le modalità per il calcolo della pensione differenziata.

In tale ultima ipotesi la norma dovrebbe essere completata prevedendo le modalità di calcolo della prosecuzione volontaria. A seguito della trasformazione, infatti, del contributo aggiuntivo capitarario in contributo aggiuntivo aziendale, viene meno una quota del contributo versato dai proscrittori volontari nel 1981.

Occorrerebbe il riferimento alla 15<sup>a</sup> classe di contribuzione se non venissero introdotte norme per il calcolo della pensione differenziata in base al reddito;

6) all'articolo 36, il primo comma può essere fonte di equivoco perché potrebbe essere interpretato nel senso di una conferma per l'anno 1982 del contributo capitarario-aggiuntivo di lire 65.000 previsto dalla legge 30 dicembre 1980,

n. 895, valido per il solo 1981. È comunque superfluo perché i contributi base e di adeguamento sono stabiliti in virtù di disposizioni già esistenti.

Al secondo comma dell'articolo è necessario precisare che la misura del contributo aggiuntivo è valida fino all'entrata in vigore della revisione generale degli estimi catastali e riguarda anche le aziende coloniali, mezzadrili e rispettivi concedenti. Si rileva infine che non sono state previste agevolazioni contributive per le aziende agricole situate nelle zone montane e svantaggiate, in contrasto con la linea di sostegno fino ad oggi riconosciuta alle aree più povere.

Si osserva inoltre che non esiste una disciplina idonea applicabile per coloro che maturino il diritto alla opzione nel primo semestre dell'anno 1982 ed occorre prorogare il previsto termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della legge fino al 31 agosto 1982;

7) all'articolo 39, sarebbe necessario, nel computo dei 40 anni, calcolare anche i periodi per i quali il lavoratore possa

ottenere l'accreditamento della contribuzione figurativa. Altresì si deve precisare che non può farsi luogo alla liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti del lavoratore che abbia esercitato l'opzione e che si esclude dall'opzione il lavoratore a favore del quale sia stata liquidata o sia in corso di liquidazione una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria;

8) all'articolo 42, è opportuno, per ragioni di giustizia sociale, che venga disciplinata meglio la materia relativa alla disciplina dei cumuli tra pensione retribuita e assegni vari;

9) all'articolo 43, il secondo comma prevede, per il riassorbimento dell'eventuale ricorso ad anticipazioni che eccedono il limite di cui al primo comma, una procedura che inizia e si esaurisce al di fuori del controllo parlamentare, modificando sostanzialmente la natura istituzionale dell'INPS, al di fuori di ogni riforma organica e contro le prerogative del Parlamento. La norma va pertanto modificata.

La XIII Commissione permanente ha successivamente espresso il seguente parere sugli articoli aggiuntivi alla legge finanziaria (46. 05 - 46. 06 - 46. 07 - 46. 08 - 46. 09) presentati dal Governo.

La XIII Commissione Lavoro,

esaminati gli emendamenti aggiuntivi (46. 05 - 46. 06 - 46. 07 - 46. 08 - 46. 09) presentati dal Governo alla legge finanziaria, premesso che:

a) i primi quattro emendamenti sono parte integrante del testo riguardante il « riordino del sistema pensionistico » già

licenziato in sede referente dalle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro;

b) il quinto emendamento è materia specifica del disegno di legge sulla « previdenza agricola » già in discussione alla Commissione Lavoro del Senato;

considerata l'opportunità di mantenere tali norme nei rispettivi provvedimenti, che affrontano l'intera materia previdenziale, in quanto la loro estrapolazione ne comprometterebbe l'organicità, esprime

PARERE CONTRARIO

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Il confronto fra le forze politiche ha permesso il miglioramento del disegno di legge finanziaria che è stato opportunamente modificato per quanto riguarda:

la sospensione di alcune forme di assistenza, salve le prestazioni in corso;

le prestazioni per i cittadini con un modesto o senza reddito imponibile;

le prestazioni idrotermali fruite durante il congedo ordinario;

le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

le prestazioni ortopediche e protesiche entro limiti determinati con decreto del ministro della sanità;

la attribuzione a carico dei richiedenti per le visite occasionali previste dagli articoli 26 e 27 dell'accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981;

la riduzione dei flussi finanziari alle regioni in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente in caso di mancato o ritardato invio ai ministeri della sanità e del tesoro di dati rilevanti;

La Commissione Sanità esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE alle norme de-

gli articoli 52 e 53 della legge finanziaria, che consentono un più efficace e penetrante potere di controllo delle regioni sulla gestione delle unità sanitarie locali al fine di contenere la spesa. Parere favorevole esprime, inoltre, ai previsti aumenti dei contributi sociali per artigiani, commercianti, coltivatori diretti e professionisti in linea con la perequazione dei contributi fra tutte le categorie;

l'aggiornamento degli elenchi anagrafici dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale con l'obbligo di restituire, entro il 31 dicembre 1982, le somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 ai medici convenzionati per quote capitarie percepite;

il rimborso delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale ai danneggiati della circolazione dei veicoli con procedura sintetizzata da parte delle imprese assicurative.

Nel ribadire, infine, tale parere, la Commissione rileva la necessità che:

1) si avvii una più razionale e completa politica del farmaco che deve comprendere la revisione del prontuario terapeutico, la promozione di un'adeguata educazione sanitaria in materia di farmaci, l'elaborazione di accettabili protocolli terapeutici, la revisione e il ridimensionamento delle confezioni dei farmaci in relazione a *standards* di riconosciuta efficacia terapeutica e recuperi, altresì, la responsabilità dell'utente anche con l'aggior-



namento della sua compartecipazione alla spesa farmaceutica;

2) per la riduzione degli sprechi nel settore sanitario;

si attivino le strutture sanitarie sul territorio nonché quelle alternative alle strutture ospedaliere;

si potenzino la medicina preventiva e quella di base;

si potenzino i servizi ambulatoriali pubblici e quelli strumentali garantendone il pieno utilizzo;

si coinvolgano gli operatori sanitari e mettano in moto sollecitamente i provvedimenti che ne consentano la migliore qualificazione professionale;

si affronti il problema delle incompatibilità dei medici e si privilegi nella contrattazione in corso con i dipendenti delle USL il rapporto di lavoro a tempo pieno;

si eseguano controlli sulla ricettazione, sui ricoveri ospedalieri e su quelli in case di cura convenzionate, sugli accertamenti di laboratorio strumentali eseguiti in convenzione;

si esiga la integrale applicazione delle convenzioni anche attraverso la riattivazione sollecitata delle Commissioni di disciplina;

si attuino i servizi di medicina legale e fiscale;

si ristrutturino il Ministero della sanità.

La Commissione osserva infine che:

a) la stima dell'ammontare del conto sanitario nazionale in lire 26.150 miliardi ed il taglio per 4.750 miliardi, pari alla metà dei ridimensionamenti previsti complessivamente in tutti i settori della spesa pubblica, sembra irrealistica, tenuto anche conto che la spesa è rimasta, in rapporto al PIL, stazionaria negli ultimi anni;

b) la partecipazione degli assistiti alla spesa per le visite di medicina generale e pediatrica non sembra in grado di contenere la spesa sanitaria, né di assicurare al fondo le risorse previste;

c) appare di dubbia costituzionalità l'attribuzione alle regioni dell'obbligo di imporre ulteriori *ticket* sulla assistenza specialistica ed ospedaliera, e rischioso per contenere gli sprechi e contraddittorio per il mantenimento di *standards* omogenei;

d) appare necessaria una decisa lotta all'evasione contributiva e una rigorosa verifica delle entrate per accertarne il gettito effettivo.

TESTO  
DEL SENATO

DISPOSIZIONI DI CARATTERE  
FINANZIARIO

ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.125.801.485.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.459.606.124.000 per l'anno finanziario 1982.

ART. 2.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 3.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217 miliardi 673 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE  
FINANZIARIO

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al precedente primo comma è incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di « Interventi in materia di sgravi contributivi » e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di « Fondo investimenti e occupazione ».

Le regioni possono accedere al « Fondo investimenti e occupazione » di cui al comma precedente anche coordinando gli interventi e i programmi degli enti locali.

## ART. 4.

In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei ministri.

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) il personale appartenente a ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.

## ART. 4.

*Identico.*

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) il personale appartenente a ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Ai membri di cui al punto *a)* si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai membri di cui al punto *b)* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 497.

Con i decreti di nomina il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina altresì la durata dell'incarico e la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche mediante distacco da altre Amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856, e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Identico.*

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

##### ART. 5.

**Soppresso.**

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in lire 150 dall'articolo 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in lire 1.000 dall'articolo 18, in lire 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49, e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'articolo 13 della tariffa suddetta è stabilito in lire 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

## ART. 6.

L'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento, per il primo anno, e dell'80 per cento, per il secondo anno, dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, il periodo di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro 30 giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento di tassa.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

**Soppresso.**

per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione ».

#### ART. 7.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

#### ART. 8.

È istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 per cento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il pe-

**Soppresso.**

**Soppresso.**

riodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, ed all'articolo 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute o dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione dell'ammontare della addizionale non si tiene conto dell'imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

#### ART. 9.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare — entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 — un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non

**Soppresso.**



è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

#### ART. 10.

I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'otto per cento delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 nonché sui dividendi di cui al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata:

a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982;

b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 ed al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982.

Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, l'ammontare dell'addizionale si con-

**Soppresso.**

sidera quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituito.

Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze — comprese quelle previste dall'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di luglio e novembre 1982 — stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.

Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### ART. 11.

L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio della attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali la addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute sui redditi indicati nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

#### ART. 12.

Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamen-

**Soppresso.**

**Soppresso.**

to, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.

Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.

All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

#### ART. 13.

L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dagli articoli da 8 a 12 è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri derivan-

**Soppresso.**

ti dall'applicazione della presente legge per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982.

**ART. 14.**

Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52.000, di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a lire 130.000 e l'importo di lire 3.000.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, è elevato a lire 3.500.000.

**ART. 15.**

La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.

**ART. 16.**

Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

**ART. 17.**

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977,

**Soppresso.****ART. 5.***Identico.***ART. 6.***Identico.***Soppresso.**

n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

ART. 18.

Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto per un importo corrispondente all'ammontare degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del primo e del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e risultanti dalle certificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 24 del predetto decreto-legge.

ART. 19.

Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 49,90 per cento.

Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

ART. 7.

*Identico.*

**Soppresso.**

ART. 8.

*Identico.*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, viene operata sulle assegnazioni spettanti ai sensi del precedente comma.

## ART. 20.

Il limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, è elevato al 25 per cento.

## ART. 21.

Per l'anno 1982 le erogazioni alle Regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la Tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

*Identico.*

**Soppresso.**

## ART. 9.

*Identico.*

**Soppresso.**

I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

## ART. 22.

Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dello articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.

## ART. 23.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

## ART. 24.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982, è stabilita in lire 623.868.069.000.

La quota di cui al precedente comma è incrementata degli stanziamenti annuali

## ART. 10.

*Identico.*

**Soppresso.**

## ART. 11.

*Identico.*

*Identico.*

delle leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle Regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'arco di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale 1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.

La riduzione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, da effettuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale viene operata sulle assegnazioni ad esse spettanti in sede di riparto.

#### ART. 25.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle Regioni alle aziende di trasporto;

b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai Comuni e dalle Province alle aziende di trasporto;

c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono finanziati mediante le corrispondenti riduzioni indicate, per le Regioni, agli articoli 19, ultimo comma, e 24, ultimo comma e, per i

*Identico.*

**Soppresso.**

**Soppresso.**



Comuni e le Province, all'articolo 18, secondo comma, della presente legge.

L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

ART. 26.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

ART. 27.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

ART. 28.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corrispondenza, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

#### ART. 29.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

**Soppresso.**

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

**ART. 30.**

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

**ART. 31.**

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le Camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Soppresso.****Soppresso.**

## ART. 32.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000, con un aumento di 10.000 lire per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

## ART. 33.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui

**Soppresso.**

**Soppresso.**

all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) atti di società non quotate in borsa, lire 20.000;

b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

a) atti costitutivi e statuti. L. 50.000

b) bilanci . . . . . L. 40.000

c) altri atti . . . . . L. 20.000

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA

### PREVIDENZIALE

#### ART. 34.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

**Soppresso.**

## ART. 35.

I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari rispettivamente al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF nell'anno precedente, o divenuto definitivo in sede di accertamento se superiore. Detto contributo non potrà comunque essere superiore a lire 2.000.000, con il limite minimo di lire 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a lire 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

## ART. 36.

I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione

**Soppresso.**

**Soppresso.**

dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000.

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al precedente comma.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537.

#### ART. 37.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.

#### ART. 38.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'articolo 14-qua-

**Soppresso.**

**Soppresso.**

ter, terzo e quarto comma, e 14-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

**ART. 39.**

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno 6 mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

**ART. 40.**

Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione perce-

**Soppresso.****Soppresso.**



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

## ART. 41.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

## ART. 42.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

ART. 43.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interessi.

ART. 44.

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'articolo 37 della presente legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 35, secondo comma, e 36, secondo comma,

**Soppresso.**

**Soppresso.**

della presente legge, fermo restando per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonché con quelle di cui al decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e ai precedenti articoli 39 e 41 della presente legge.

## ART. 45.

Alle esigenze di cui all'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

## ART. 46.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica

**Soppresso.**

**Soppresso.**

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità ».

Il secondo comma del suindicato articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

## DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

## ART. 47.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 è stabilita la partecipazione degli assistiti alla spesa per le visite di medicina generale e pediatrica nella misura di lire 1.500 per le visite ambulatoriali e di lire 3.000 per quelle domiciliari, con esclusione degli assistiti fino al compimento del sesto anno di età.

Entro il 31 dicembre 1981 e almeno trimestralmente durante l'anno 1982, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, tenuto conto anche delle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, alla valutazione della sufficienza della quota del fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 a ciascuna di esse attribuita per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai sensi dell'articolo 49 della presente legge.

Il CIPE, ove riconosca l'insufficienza delle quote, con il provvedimento di ripartizione del fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 fissa per ciascuna regione e provincia autonoma la somma massima che può essere ricavata con il ricorso alla partecipazione degli assistiti alla spesa. Tali somme non possono essere superiori a complessive lire 875 miliardi. Il

## DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

## ART. 12.

Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale comprende un elenco di farmaci destinati alla terapia degli stati di emergenza e ad assicurare la sopravvivenza per trattamenti di lunga durata, nonché le specialità medicinali a base di antibiotici e chemioterapici. I farmaci compresi in tale elenco sono esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Le prescrizioni di specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodosi è limitata ad un numero massimo di 8 pezzi per ricetta.

Sulle altre specialità medicinali inserite nel prontuario terapeutico la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti è fissata nella misura del 20 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti di cui ai commi precedenti non può essere inferiore a lire 200 per ciascun farmaco.

Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad aggiornare il prontuario terapeutico, anche per le finalità esposte nei precedenti commi.

Per l'anno 1982, tale aggiornamento sarà disposto entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; fino a quando il Ministro della sanità non

CIPE può adottare misure correttive in relazione alla diversa distribuzione regionale del reddito, ai fini della determinazione della partecipazione degli assistiti alla spesa.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ripianare il disavanzo presunto riconosciuto dal CIPE, provvedono o con economie di gestione ovvero disponendo con legge, secondo l'ordine dalle stesse regioni e province autonome stabilito, la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza specialistica e a quella ospedaliera.

La partecipazione alla spesa per l'assistenza specialistica non può essere superiore a lire 4.000 per ogni visita e al 20 per cento delle tariffe indicate nelle convenzioni per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio; la partecipazione alla spesa ospedaliera non può essere superiore a lire 6.000 per ogni giornata di degenza.

Fatta salva la legislazione regionale che abbia disposto in materia di disavanzo delle unità socio-sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sotto la propria responsabilità, le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata e dell'eventuale disavanzo presunto riconosciuto dal CIPE. L'eventuale ulteriore disavanzo che risulti dai rendiconti regolarmente presentati è ripianato dalle regioni e dalle province autonome.

Le somme riscosse per partecipazioni alla spesa sanitaria, previste da leggi nazionali e regionali, che risultino eccedenti rispetto all'importo fissato dal CIPE ai sensi del secondo comma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Limitatamente all'anno 1982, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad emanare direttive vincolanti alle unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tali fini possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal piano sanitario nazionale.

abbia provveduto a detto aggiornamento, restano in vigore le quote di partecipazione di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

Su ciascuna specialità farmaceutica deve essere indicata a stampa, a cura del produttore, sulla fustella e sulla confezione sia il prezzo di vendita al pubblico, sia la quota di partecipazione a carico degli assistiti.

I farmaci in deposito presso l'industria, per la distribuzione presso i grossisti e, per la vendita, presso le farmacie possono essere esitati entro centoventi giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al quinto e sesto comma del presente articolo anche senza l'adempimento di cui al precedente settimo comma. In tale periodo per la cessione agli assistiti, le farmacie indicheranno sulla ricetta la quota di partecipazione prevista dal terzo comma del presente articolo. Trascorso tale periodo l'indicazione di cui al precedente settimo comma dovrà essere apposta dall'industria, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale nonché sulla confezione. Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa prevista dai precedenti commi.

La quota di cui al terzo comma del presente articolo in regime di assistenza diretta è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale ed è esclusa dal rimborso in regime di assistenza indiretta.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici anche ospedalieri o presso strutture e gabinetti specialistici privati convenzionati è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del quindici per cento della tariffa vigente per le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il limite minimo di lire cinquecento e massimo di lire cinquantamila

per ogni indagine di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Il responsabile delle strutture di cui al comma precedente è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione delle tariffe vigenti, unitamente alle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti.

La quota di partecipazione di cui al terzo e al decimo comma, in regime di assistenza diretta, sono versate alle strutture pubbliche e ai convenzionati all'atto dell'effettuazione dell'accertamento e sono escluse dal rimborso in regime di assistenza indiretta.

Tutte le quote di partecipazione previste dal presente articolo sono arrotondate alle cento lire superiori.

Le richieste di pagamento delle ricette e delle indagini di diagnostica strumentali o di laboratorio devono essere effettuate al netto dell'importo delle quote riscosse ai sensi dei precedenti commi.

#### ART. 13.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce i protocolli diagnostici e terapeutici per le forme morbose di più alta rilevanza sociale.

Le Unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.

#### ART. 14.

Al fine di ridurre consumi sanitari non necessari, le Unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse.

Le Unità sanitarie locali provvedono altresì alla riorganizzazione del lavoro nei

## ART. 48.

Le modalità e le procedure di riscossione e di versamento delle quote di partecipazione per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica e ospedaliera sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

## ART. 49.

È esentato dalla partecipazione alle spese sanitarie, prevista da leggi nazionali e regionali, l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000, aumentato di lire 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di lire 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

Sono altresì esentati dalla partecipazione alle spese sanitarie i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi

loro laboratori di analisi chimiche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera.

**Soppresso.**

## ART. 15.

*Identico.*

del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino attestante il diritto alla esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza: *a*) una autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114; *b*) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al terzo comma.

## ART. 50.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

*a*) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981, fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni in atto, per i cittadini che abbiano dichiarato un reddito personale imponibile ai fini IRPEF non superiore a quello previsto al precedente articolo 49;

3) le prestazioni idrotermali;

4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità da indicare con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale.

## ART. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:

*a*) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

1) le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981, fino al termine del ciclo di cura;

2) le prestazioni idrotermali;

3) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità indicati con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.



È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali a favore degli assicurati dell'INPS e dell'INAIL sono garantite, per il suddetto periodo, secondo le normative vigenti presso gli enti stessi, con onere a carico delle competenti gestioni previdenziali.

Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Sono abrogate le norme che consentono di usufruire delle cure idrotermali al di fuori dei congedi ordinari;

b) l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Sono abrogate le norme che consentono la concessione di congedi e di aspettative per cure termali;

*Identico.*

Resta ferma l'erogazione delle prestazioni di pronto intervento per infortuni sul lavoro, nonché delle visite occasionali a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## ART. 51.

Le Regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare almeno trimestralmente l'andamento della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora le Regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, un disavanzo di gestione dell'unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito della Regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della richiamata legge n. 833 del 1978, le Regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

Per le esigenze di controllo le Regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

*Identico.*

## ART. 17.

*Identico.*

## ART. 18.

Fatta salva la legislazione regionale che abbia disposto in materia di disavanzo delle Unità sanitarie locali, le Regioni adottano, sotto la propria responsabilità, le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Limitatamente all'anno 1982, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle Unità sanitarie locali per il contenimento

della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal piano sanitario nazionale.

## ART. 52.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 - integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro - nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura ».

## ART. 53.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Organi della unità sanitaria locale sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il comitato di gestione e il suo presidente;
- 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla Regione.

La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio.

Il collegio dei revisori è tenuto a trasmettere ogni tre mesi una relazione sulla

## ART. 19.

*Identico.*

## ART. 20.

*Identico.*

gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro ».

## ART. 54.

All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma:

« In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della Regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla Regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente ».

## ART. 55.

Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano, sulla base degli elenchi anagrafici, gli elenchi dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Le Regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 ai medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di 15 giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Nelle Regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge,

## ART. 21.

*Identico.*

## ART. 22.

*Identico.*

il compito dell'aggiornamento degli elenchi spetta al commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331.

## ART. 56.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti previsto per l'anno 1982 è maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 al 3 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento.

## ART. 23.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Ferme rimanendo le aliquote aggiuntive di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, è elevata all'uno per cento, restando invariate le aliquote contributive superiori.

## ART. 57.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente direttamente al bilancio dello Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Il contributo di cui al primo comma è sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e ad altri enti che erogano prestazioni facenti carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

Nulla è innovato circa la misura del contributo di malattia a carico del datore di lavoro.

## ART. 24.

*Identico.*

## ART. 25.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con

uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a potenziare le strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno individuate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, le professionalità tecniche e amministrative necessarie per la corretta esplicazione delle attività di programmazione sanitaria entro il limite massimo di 150 unità, di cui 75 per il Sistema informativo sanitario;

b) sarà prevista la istituzione di nuovi ruoli anche di natura tecnica;

c) per fare fronte al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione nelle materie attinenti la programmazione sanitaria, sarà disciplinata anche la utilizzazione a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto del personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, con oneri a carico del Ministero della sanità, nonché la utilizzazione, mediante comando, di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.

#### ART. 26.

Per l'attuazione del Sistema informativo sanitario, concernente la produzione, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari alla programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta - secondo i criteri e in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi - dei compiti di analisi, progettazione, realizzazione, compresa l'acquisizione delle occorrenti strutture immobiliari e apparecchiature, nonché della messa in funzione e della eventuale gestione del Sistema informativo sanitario.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

All'onere derivante, per il 1982, dalla attuazione del presente articolo, determinato in lire 3.079.000.000, ed a quello derivante dal precedente articolo 25, determinato in lire 921.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nonché a quello derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede, a decorrere dal 1983, mediante stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

## ART. 58.

Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, è incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli

## INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

## ART. 27.

*Identico.*



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneità.

Gli accreditamenti delle somme spettanti alle Regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi, sono subordinati:

a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneità per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità già espletati;

c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio;

d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Per gli accreditamenti di cui al comma precedente, la rendicontazione semestrale che le Regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE deve essere corredata da apposita delibera certificativa della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici.

## ART. 59.

Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi è fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

## ART. 60.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 mag-

## ART. 28.

*Identico.*

## ART. 29.

*Identico.*

gio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.590 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-1988; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 380 miliardi.

## ART. 61.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

## ART. 62.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la parola: « esclusivo » è sostituita dalla parola: « prevalentemente »; alla fine del comma le parole: « contributi finanziari annuali, » sono sostituite dalle seguenti: « per finanziare programmi commerciali all'estero ».

## ART. 63.

Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata ad assumere ulteriori

## ART. 30.

*Identico.*

## ART. 31.

*Identico.*

## ART. 32.

*Identico.*

impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

Per l'attuazione della legge dello Stato di cui al precedente comma, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.

## ART. 64.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 200 miliardi, a valere sulla dotazione finanziaria di lire 1.300 miliardi di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, per la concessione alla Regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della Regione medesima.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 389.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invierà, entro il 31 dicembre 1982, una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo; l'amministrazione regionale è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

## ART. 65.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

## ART. 33.

*Identico.*

## ART. 34.

*Identico.*

## ART. 66.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Resta ferma l'autorizzazione all'ANAS di effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma ».

## ART. 67.

Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.000 miliardi, già autorizzato dall'articolo 7 della legge n. 119 del 1981, viene ulteriormente elevato a lire 3.500 miliardi.

L'integrazione di lire 500 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 250 miliardi nell'anno 1983 e di lire 250 miliardi nell'anno 1984 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa della Azienda, connesse con la realizzazione del predetto programma

## ART. 68.

È dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine nonché l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -

## ART. 35.

*Identico.*

## ART. 36.

*Identico.*

## ART. 37.

*Identico.*

a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

Allorquando diverrà operativa per la Regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie concesse di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.

L'indennizzo da corrispondere alla Società concessionaria è determinato nello importo di lire 4.239.000.000, che sarà versato alla Società stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio effettuato dalla Società concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella già effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.

Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.

ART. 69.

Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, già aumentato con l'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

ART. 38.

*Identico.*

Per finanziare il completamento del piano di ricostruzione del comune di Pantelleria, ivi compresa la diga foranea a protezione del porto e relative strutture, è autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 4.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei

## ART. 70.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

## ART. 71.

È autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalità previsti dall'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attività di studi e ricerche come disciplinate dall'articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

## ART. 72.

Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui con-

lavori pubblici, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Per l'anno 1982 si farà fronte al relativo onere mediante pari riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando l'accantonamento concernente « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » e, per gli esercizi successivi, si provvederà con legge finanziaria.

## ART. 39.

*Identico.*

## ART. 40.

*Identico.*

## ART. 41.

*Identico.*

tributi agli enti culturali, è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.

L'incremento sarà ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.

Gli stanziamenti iscritti in bilancio — ai sensi del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali — per gli interventi e contributi per manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere, spese per accertamenti tecnici, rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, restano determinati per l'esercizio finanziario 1982 in lire 10.000 milioni per competenza e lire 9.000 milioni per la cassa.

ART. 73.

I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 sono duplicati.

Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.

ART. 74.

È prorogata fino al 31 dicembre 1982 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni

ART. 42.

*Identico.*

ART. 43.

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedariieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.

## ART. 75.

La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

## ART. 76.

Al punto 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo: « In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro ».

## ART. 77.

A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e

## ART. 44.

*Identico.*

## ART. 45.

*Identico.*

## ART. 46.

*Identico.*



successive integrazioni, è stabilito come segue:

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

per le zone depresse del centro-nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902:

48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

per le rimanenti zone:

60 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.

Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 78.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982.

ART. 79.

È autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo gene-

ART. 47.

*Identico.*

ART. 48.

*Identico.*

rale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

##### ART. 80.

Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna Amministrazione centrale e Azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre, comunica al Ministero del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese.

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera.

Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi.

I direttori delle Ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti.

##### ART. 81.

Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

##### ART. 49.

*Identico.*

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera, da trasmettersi entro 15 giorni alle competenti Commissioni permanenti del Parlamento.

*Identico.*

*Identico.*

##### ART. 50.

*Identico.*

## ART. 82.

Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle Province e dei Comuni sono infruttifere.

## ART. 83.

L'articolo 40 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 22 della presente legge, non sono conteggiabili le somme costituenti entrate alla Regione siciliana a norma dell'articolo 36 dello statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 del detto statuto.

Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni degli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

## ART. 84.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi pos-

## ART. 51.

*Identico.*

## ART. 52.

*Identico.*

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della presente legge, non sono conteggiabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonché quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

## ART. 53.

*Identico.*

sono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ».

Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 1978 e precedenti, che al 31 dicembre 1981 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1981.

## ART. 85.

Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in un apposito stato di previsione.

Per l'anno finanziario 1982, sono trasferite nel predetto stato di previsione le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonché i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

## ART. 54.

*Identico.*

Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla Ragioneria centrale per i Servizi del tesoro.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata « Alto Commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

## ART. 86.

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti, con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.

## ART. 87.

L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi, in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilità in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corri-

## ART. 55.

*Identico.*

## ART. 56.

*Identico.*

spondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, così come indicato nell'allegata tabella A.

## ART. 88.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

## ART. 57.

*Identico.*

La lettera *c)* dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:

" *c)* Titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi di interesse e ogni altra condizione e modalità relative alla emissione e al collocamento di tali titoli".

## ART. 89.

Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilità speciali sono altresì disposti i versamenti a favore dello Stato.

Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

## ART. 90.

Entro il 31 dicembre 1982 il Governo adegua il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468.

## ART. 91.

Con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1982, sarà ripartito l'accantonamento di lire 1.300 miliardi « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » preordinato sul fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, per l'attuazione dell'apposito provvedimento legislativo recante interventi per la ricerca scientifica, per l'innovazione tecnologica e per la razionalizzazione degli impianti siderurgici.

## ART. 92.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23,

## ART. 58.

*Identico.*

## ART. 59.

*Identico.*

## ART. 60.

*Identico.*

## ART. 61.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mediante conferimento alla Banca Nazionale del Lavoro di proprie quote di partecipazione nelle Sezioni istituite presso la Banca Nazionale del Lavoro fino alla concorrenza del valore di lire 205.829.040.000.

## ART. 93.

Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero l'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.

Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

## ART. 94.

L'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, cura

mediante conferimento alla Banca Nazionale del Lavoro, fino alla concorrenza del valore di lire 205.829.040.000, della propria quota di partecipazione nell'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (ICLE), del patrimonio netto dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione (INFIR) a seguito della sua incorporazione nella Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonché di proprie quote di partecipazione nelle Sezioni istituite presso la Banca Nazionale del Lavoro stessa.

Per la quota di partecipazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione il conferimento di cui al precedente comma non può superare il 20 per cento.

Il valore delle quote di partecipazione da conferire sarà determinato mediante stima da parte di un collegio di tre esperti nominati uno dal ministro del tesoro, uno dalla Banca Nazionale del Lavoro, uno di comune accordo dai primi due.

## ART. 62.

*Identico.*

## ART. 63.

*Identico.*



la trasmissione, per il tramite della predetta Commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime Commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.

Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle Presidenze delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

Il quarto comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini anzidetti la Commissione ha diretto accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la Ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre Amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.

In relazione alle esigenze della Commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce 'Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

**TESTO DEL SENATO (\*)**

---

(\*) NOTA: Il testo della Commissione è identico.

PAGINA BIANCA

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (1)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio Porto Genova (Tesoro: cap. 4519) . . . . .	100	100	100	1.750	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732) . . . . .	<sup>(a)</sup> 10.000	<sup>(a)</sup> 20.000	<sup>(a)</sup> 10.000	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie per favo- rire investimenti nei settori dell'industria, commercio e arti- gianato (Tesoro: cap. 7744) . . . . .	1.250	970	760	580	1985
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572) . . . . .	4.600	4.600	4.600	55.200	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735) . . . . .	255.000	255.000	255.000	255.000	1985
Legge n. 171 del 1973 - Interventi salvaguardia Venezia (Lavori pubblici: capp. 8643 e 8644) . . . . .	7.000	—	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762) . . . . .	90.000	100.000	110.000	—	—
Legge n. 684 del 1974 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541) . . . . .	<sup>(b)</sup> 7.000	7.000	7.000	—	—

(a) Quote relative agli anni 1977 e 1978.

(b) Prima annualità di un nuovo limite di impegno quindicennale.

(1) Le modifiche apportate dal Senato al testo del Governo sono stampate in neretto.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura: cap. 8321) . . . . .	<sup>(a)</sup> 200	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) . . . . .	80.000	80.000	50.000	<sup>(b)</sup> 330.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Trasporti: cap. 7292 . . . . .	<sup>(c)</sup> 55.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 7541 . . . . .	75.000	50.000	<sup>(d)</sup> 57.793	<sup>(d)</sup> 60.000	—
Totale . . . . .	130.000	50.000	57.793	60.000	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	19.542	—	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8807 . . . . .	<sup>(e)</sup> 3.066	<sup>(e)</sup> 17.000	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 7916, 7918 e 8001 . . . . .	5.458	—	—	—	—
Totale . . . . .	28.000	17.000	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1979.

(b) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.

(c) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<b>Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:</b>					
— Tesoro: cap. 7764 . . . . .	1.000	1.000	1.000	—	—
— Industria: cap. 8042 . . . . .	9.000	9.000	9.000	(a) 9.000	—
Totale . . . . .	10.000	10.000	10.000	9.000	—
<b>Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551) .</b>					
	(b) 7.500	(b) 7.500	(b) 7.500	—	—
<b>Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)</b>					
	—	400	400	(c) 400	1985
<b>Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293) . . . . .</b>					
	5.000	6.000	(d) 10.000	(d) 23.000	—
<b>Legge n. 124 del 1976 - Bonifica allevamenti (Sanità: capp. 4034, 4040 e 4082) . . . . .</b>					
	(a) 500	—	—	—	—
<b>Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:</b>					
— Tesoro: capp. 7743 e 7774 . . . . .	117.000	35.000	35.000	55.000	1986
— Industria: cap. 7543 . . . . .	24.000	24.000	24.000	(e) 126.000	1988
Totale . . . . .	141.000	59.000	59.000	181.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.

(b) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

(c) Quota relativa all'anno 1982.

(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1982.

(e) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . . .	(a) 2.500.000	(b) 1.878.000	1.300.000	2.700.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051) . . . . .	(c) 4.000	(c) 8.000	(c) 8.000	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regioni Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) . . . . .	20.000	20.000	20.000	230.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610) . . . . .	3.000	3.000	3.000	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081) . . . . .	3.000	3.000	3.000	30.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773 . . . . .	173.000	173.000	173.000	(d) 1.129.000	1993
— Industria: cap. 7545 . . . . .	93.000	93.000	93.000	(d) 579.000	1988
Totale . . . . .	266.000	266.000	266.000	1.708.000	—

(a) Comprende milioni 1.000.000 relativi all'anno 1980.

(b) Comprende milioni 428.000 relativi all'anno 1980.

(c) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.

(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.



## VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BID (Tesoro: cap. 8030)	5.300	—	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni all'IDA (Tesoro: cap. 8029)	6.500	—	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento armamenti esercito (Difesa: cap. 4011)	198.485	—	—	—	—
Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carceraria (Lavori pubblici: cap. 8404)	60.000	—	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787	395.133 <sup>(a)</sup>	220.000 <sup>(b)</sup>	20.000	250.000	1997
— Lavori pubblici: capp. 7267 e 7723	22.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	30.400 <sup>(c)</sup>	—	—	—	—
Totale	447.533	220.000	20.000	250.000	—
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	1.330.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnica, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	770.000	750.000 <sup>(d)</sup>	1.020.000	1.050.000 <sup>(e)</sup>	1987

(a) Comprende milioni 345.133 relativi agli anni 1978 e 1979.

(b) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1978 e 1979.

(c) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1980.

(d) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1981 e milioni 300.000 relativi all'anno 1982.

(e) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per le società ex EGAM (Partecipazioni statali: capp. 7560 e 7561) . . . . .	174.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775) . . . . .	239.000	140.000	100.000	45.000	1985
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile: cap. 7543) . . . . .	20.000	—	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541) . . . . .	—	<sup>(a)</sup> 10.000	<sup>(b)</sup> 20.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobili urbane (Tesoro: cap. 4611) . . . . .	55.000	65.000	—	—	—
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro: capitolo 7792) . . . . .	100.000	<sup>(c)</sup> 200.000	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001) . . . . .	70.000	60.000	50.000	<sup>(d)</sup> 30.000	1987

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1984.

(c) Quota parte relativa all'anno 1981.

(d) Milioni 20.000 relativi all'anno 1980 e milioni 10.000 relativi all'anno 1981.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<b>Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:</b>					
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	11.000	11.000	11.000	—	—
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264 . . . . .	4.000	4.000	4.000	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: capp. 7743 e 8014) . . . . .</b>					
	80.000	50.000	50.000	—	—
<b>Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):</b>					
— Art. 34 - Opere idrauliche (Lavori pubblici: cap. 7701) . . . . .	185.000	—	—	—	—
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) . . . . .	<b>257.000</b>	<b>161.000</b>	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: — cap. 8405 . . . . .	218.000	—	—	—	—
— cap. 8701) . . . . .	12.000	—	—	—	—
— Art. 43 — Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici: cap. 8817) . . . . .	195.000	30.000	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>867.000</b>	<b>191.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233) . . . . .</b>					
	—	<sup>(a)</sup> 1.000	<sup>(b)</sup> 1.100	<sup>(c)</sup> 1.200	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

(b) Quota relativa all'anno 1983.

(c) Quota relativa all'anno 1984.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile (Trasporti: cap. 7504) . . . . .	(a) 20.000	—	—	—	—
Legge n. 650 del 1979 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Bilancio: capp. 7083 e 7084) . . . . .	350.000	—	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: capp. 7591, 7597. e 7598) . . . . .	14.000	(b) 12.000	—	—	—
Legge n. 81 del 1980, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 8 del 1980 - Aumento del fondo di dotazione del- l'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chi- mica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi (Partecipazioni statali: cap. 7561) . . . . .	40.000	—	—	—	—
Legge n. 115 del 1980 - Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi:					
— Lavori pubblici: capp. 7273 e 9062 . . . . .	31.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 8009 e 8102 . . . . .	10.000	—	—	—	—
— Tesoro: cap. 8798 . . . . .	75.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	116.000	—	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1981.

(b) Di cui milioni 4.000 relativi all'anno 1982.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro: (cap. 8805) . . . . .	25.000	50.000	<sup>(a)</sup> 30.000	—	—
— Lavori pubblici: (cap. 9063) . . . . .	2.000	2.000	—	—	—
— Beni culturali: (capp. 8010 e 8104) . . . . .	1.000	1.000	—	—	—
Totale . . . . .	28.000	53.000	30.000	—	—
Legge n. 122 del 1980 - Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: cap. 7543) . . . . .					
	<sup>(b)</sup> 30.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 25 - Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) . . . . .	100.000	—	—	—	—
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790) . . . . .	350.000	500.000	<sup>(c)</sup> 300.000	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793) . . . . .	500.000	600.000	500.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota 1981.

(c) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: capp. 7743 e 8014) . . .	100.000	60.000	60.000	120.000	1986
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) . . . . .	25.000	25.000	25.000	125.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775) . . .	345.000	250.000	200.000	155.000	1985
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>400.000</b>	—
Legge n. 326 del 1980 - Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del Porto di Livorno (Lavori pubblici: cap. 7592) . . . . .					
	6.000	—	—	—	—
Legge n. 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:					
— Interno: capp. 3159 e 3160 . . . . .	35.200	35.238	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8438 . . . . .	19.000	7.950	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>54.200</b>	<b>43.188</b>	—	—	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)					
	30.000	30.000	30.000	375.000	1997

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<p>Legge n. 782 del 1980 - Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui alla legge n. 675 del 1977:</p>					
— Art. 2:					
— Fondo dotazione credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019) . . . . .	15.000	—	—	—	—
— Artigiancassa - Fondo per l'esportazione (Tesoro: cap. 7746) . . . . .	10.000	—	—	—	—
Totale . . . . .	25.000	—	—	—	—
<p>Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:</p>					
— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802) . . . . .	65.000	<sup>(a)</sup> 150.000	—	—	—
Legge 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295) . . . . .	50.000	50.000	—	—	—

(a) Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: cap. 9419 . . . . .	38.000	18.000	2.700	—	—
— Agricoltura: cap. 7711 . . . . .	2.000	2.000	5.600	—	—
Totale . . . . .	40.000	20.000	5.500	—	—
Legge n. 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del monte San Martino e per la difesa dell'abitato del Comune di Lecco (Lavori pubblici: cap. 9052) . . . . .					
	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 849 del 1980 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (Agricoltura: cap. 7712) . . . . .					
	7.000	5.000	—	—	—
Legge n. 864 del 1980 - Finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Presidenza: cap. 1188) . . . . .					
	60.000	—	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757) . . . . .					
	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge 21 del 1981 - Proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoro: cap. 6862) . . . . .					
	300.000	300.000	—	—	—
Legge n. 22 del 1981 - Disciplina delle scorte petrolifere (Industria: cap. 7705) . . . . .					
	70.000	—	—	—	—



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 23 del 1981 - Conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di Istituti ed Enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Tesoro: capp. 8034, 8035, 8036) . . . . .	123.129	—	—	—	—
Decreto-legge n. 24 del 1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981 - Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Lavoro: capp. 1113 e 8001) . . . . .	15.000	5.000	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 1026, 1027, 1139 e 7531) . . . . .	3.600	<sup>(a)</sup> 3.600	<sup>(a)</sup> 4.000	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 5:					
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) . . . . .	71.600	71.600	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405) . . . . .	80.000	95.000	—	—	—
— Art. 10 - Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7765) . . . . .	137.000	<sup>(b)</sup> 100.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Parte della quota di competenza dell'anno 1982.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa): cap. 4071 . . . . .	200.000	300.000	100.000	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404) . . . . .	200.000	550.000	150.000 <sup>(a)</sup>	—	—
— Art. 26 - Aumento fondo dotazione Artigiancassa (Tesoro: cap. 8014) . . . . .	60.000	—	—	—	—
— Art. 28 - Rifornanziamento della legge 403/1977 per l'attività agricola nelle Regioni:					
— Agricoltura: cap. 7520 . . . . .	50.000	50.000	—	—	—
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	550.000	650.000	—	—	—
— Art. 33 - Disposizioni di carattere finanziario (Finanze: cap. 1110) . . . . .	350	—	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.348.950</b>	<b>1.816.600</b>	<b>250.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801 . . . . .	8.000	8.000	8.000	4.000	1985
— Commercio estero: cap. 1612 . . . . .	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
<b>Totale . . . . .</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>—</b>

(a) Quota di competenza dell'anno 1982.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394/81 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:					
— Tesoro: capp. 7775 e 8184 . . . . .	450.000	650.000	500.000	990.000	1986
— Commercio estero: cap. 1613 . . . . .	20.000	20.000	—	—	—
Totale . . . . .	470.000	670.000	500.000	990.000	—
Legge n. 309 del 1981 - Conferimento al Fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sul- l'istituzione dell'Ente (Tesoro: cap. 8023) . . . . .					
	1.000.000	650.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1982:					
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7006, 8647, 9009, 9051 e 9175) . . . . .					
	<sup>(a)</sup> 74.000	72.000	81.000	115.000	1985
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la prote- zione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012) . . . . .					
	40.000	40.000	50.000	—	—

(a) Di cui milioni 27.000 relativi all'anno 1985.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 7, 1° comma - Realizzazione programma triennale 1979/81 - ANAS (Tesoro: cap. 7789) . . . . .	900.000	600.000	515.000	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782) . . . . .	50.000	300.000	250.000	—	—
— Art. 10, ultimo comma - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755) . . . . .	40.000	140.000	—	—	—
— Art. 26, 2° comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743) . . . . .	60.000	80.000	80.000	80.000	—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro: cap. 7775) . . . . .	125.000	140.000	140.000	—	—
Totale . . . . .	1.175.000	1.260.000	985.000	80.000	—
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296) . . . . .	450.000	550.000	550.000	—	—
Legge n. 219 del 1981 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500) . . . . .	2.000.000	2.000.000	2.000.000	—	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 235 del 1981, conv. con modificazioni in legge n. 389/81 - Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (Partecipazioni: cap. 7558) . . . . .	10.000	30.000	—	—	—
Decreto-legge n. 397 del 1981 - Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778) . . . . .	30.500	53.500	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013) . . . . .	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404) . . . . .	5.000	10.000	10.000	75.000	1992
— Art. 35 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403) . . . . .	200	200	200	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) . . . . .	2.000	4.000	4.000	30.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028) . . . . .	60.000	60.000	60.000	60.000	—
Totale . . . . .	67.200	74.200	74.200	165.000	—

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
<b>Legge n. 423 del 1981 - Interventi per l'agricoltura:</b>					
— Bilancio: cap. 7081 . . . . .	120.000	—	—	—	—
— Agricoltura: capp. 7100, 7526, 7527, 7528 e 7584 . . . . .	<sup>(a)</sup> 80.000	15.000	15.000	—	—
Totale . . . . .	200.000	15.000	15.000	—	—
 <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (Telefoni: cap. 538) . . . . .					
	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
 <i>Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.</i>					
Legge 8 agosto 1977, n. 546 - Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Ferrovie: cap. 519) . . . . .					
	30.000	—	—	—	—
Legge 12 febbraio 1981, n. 17 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riassetto, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (Ferrovie: capp. 526 e 527) . . . . .					
	2.350.000	2.450.000	2.550.000	2.550.000	1985

(a) Di cui milioni 15.000 quale prima annualità di un nuovo limite di impegno ventennale.